

POLICY ANTIRICICLAGGIO

MODELLO CONSORTILE

LUZZATTI

adottata ai sensi del D.Lgs. 231/07 e delle *"Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo"* emanate da Banca d'Italia il 26 marzo 2019 e aggiornate il 1° agosto 2023 con decorrenza 14 novembre 2023 e modificate con *Provvedimento del 27 novembre 2024*

Approvata dal Consiglio di amministrazione del 22/12/2025

FINALITA' DEL DOCUMENTO	4
1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	5
1.1. NORMATIVA ESTERNA – AMBITO INTERNAZIONALE (WORLD).....	5
1.2. NORMATIVA ESTERNA – AMBITO COMUNITARIO (EUROPE).....	5
1.3. NORMATIVA ESTERNA – AMBITO NAZIONALE (ITALY).....	7
1.4. NORMATIVA INTERNA DI RIFERIMENTO	9
2. DEFINIZIONI	9
3. FRAMEWORK AML.....	12
4. ELEMENTI STRATEGICI ED ESPOSIZIONE AL RISCHIO ML (AUTOVALUTAZIONE).....	13
5. PRINCIPI GENERALI E LIMITI OPERATIVI	1415
6. ASSETTO DI GOVERNO	16
6.1. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	16
6.2. DIRETTORE GENERALE	18
6.3. ESPONENTE RESPONSABILE PER L'ANTIRICICLAGGIO	19
6.4. COMITATO RISCHI, CONTROLLI INTERNI E SOSTENIBILITÀ ("CoRCIS").....	20
6.5. COLLEGIO SINDACALE	2021
6.6. ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS. 231/01	2021
7. ASSETTO ORGANIZZATIVO	2122
7.1. FUNZIONE AML	2122
7.2. RESPONSABILE AML	2425
7.3. RESPONSABILE PER LE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE	26
7.4. ESTERNALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLA FUNZIONE AML	2728
7.5. FUNZIONE RISK MANAGEMENT	2728
7.6. FUNZIONE DI REVISIONE INTERNA	28
7.7. COMITATO PRODOTTI	2829
7.8. ALTO DIRIGENTE.....	29
7.9. ALTRE FUNZIONI AZIENDALI DI CONTROLLO	2930
7.10. LE FUNZIONI OPERATIVE.....	30
7.11. ALTRE FUNZIONI AZIENDALI.....	3031
7.12. PERSONALE DIPENDENTE.....	3132
7.13. PRESIDI IN MATERIA DI RETE DISTRIBUTIVA E MEDIATORI	32
7.14. FORMAZIONE.....	33
8 PROCEDURE E SISTEMI INFORMATIVI	3536
9 CONTROLLI INTERNI E FLUSSI INFORMATIVI.....	3637
9.1 PROFILI STRUTTURALI.....	3637
9.2 COORDINAMENTO FRA FUNZIONI DI CONTROLLO IN MATERIA AML.....	3738
9.3 FLUSSI INFORMATIVI A CURA DELLA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO	3839
9.4 SISTEMA DI WHISTLEBLOWING	3839
10 GESTIONE DEI RISCHI DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO.....	3940
10.1 APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO E PROFILATURA DELLA CLIENTELA	3940
10.2 ADEGUATA VERIFICA ORDINARIA DELLA CLIENTELA	3940
➔ ADEGUATA VERIFICA A DISTANZA (ON-BOARDING A DISTANZA).....	4041
10.3 ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA DELLA CLIENTELA	4142
10.4 ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA DELLA CLIENTELA	4243

10.5 ADEGUATA VERIFICA DA PARTE DI TERZI	<u>4445</u>
11 CONTROLLO COSTANTE.....	<u>4546</u>
11.1 PROFILATURA DELLA CLIENTELA.....	<u>4648</u>
11.2 CONSERVAZIONE DEI DATI	<u>4648</u>
11.3 SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE	<u>4748</u>
11.4 COMUNICAZIONI MENSILI ALL'UIF	<u>4950</u>
11.5 MISURE DI CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO	<u>5051</u>
11.6 SANZIONI FINANZIARIE INTERNAZIONALI (CD EMBARGHI)	<u>5051</u>
11.7 LIMITAZIONE ALL'USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE	<u>5152</u>
ALLEGATI	<u>5153</u>

FINALITA' DEL DOCUMENTO

La presente Policy (di seguito la "**Policy AML**") è stata adottata dalla Banca di Credito Popolare (la "**Banca**"), in conformità alle *"Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo"* emanate da Banca d'Italia in data 23 marzo 2019 in attuazione dell'art.7 del D.Lgs. 231/2007, aggiornate il 1° agosto 2023 (le "**Disposizioni sull'Organizzazione**") e modificate con Provvedimento del 27 novembre 2024.

In particolare, le Disposizioni sull'Organizzazione prevedono che:

- *"l'organo con Funzione di supervisione strategica approva una Policy che illustra e motiva le scelte che il destinatario compie sui vari profili rilevanti in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni, adeguata verifica e conservazione dei dati, in coerenza con il principio di proporzionalità e con l'effettiva esposizione al rischio di riciclaggio (cd. Policy AML)";*
- *"l'organo con Funzione di gestione definisce la Policy AML sottoposta all'approvazione dell'organo con Funzione di supervisione strategica e ne cura l'attuazione";*
- la Funzione AML ("la Funzione AML") provvede a *"collaborare alla definizione delle politiche di governo del rischio di riciclaggio e delle varie fasi in cui si articola il processo di gestione di tale rischio"*.

In tale ambito, la Policy AML:

- delinea il sistema di prevenzione dei rischi connessi con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo adottato dalla Banca, come descritto al par. 4, tenuto conto delle dimensioni, delle specificità organizzative, dell'attività svolta e dei mercati in cui opera;
- individua gli orientamenti strategici e le politiche di governo del rischio di riciclaggio, disciplinando le principali scelte compiute dalla Banca sugli aspetti organizzativi, dell'adeguata verifica, della conservazione dei dati e delle segnalazioni di operazioni sospette.

La Banca, inoltre, pone in essere tutti gli adempimenti in materia di antiriciclaggio nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di protezione di dati personali (Regolamento UE 2016/679 c.d. GDPR).

In virtù di quanto previsto dalle Disposizioni sull'Organizzazione, la Policy AML è stata adottata con delibera del Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore Generale e con il parere favorevole del Collegio Sindacale.

In linea con le previsioni del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni della Banca, la Policy AML viene sottoposta al CoRCIS, per una opportuna preliminare disamina, in vista della definitiva presentazione al Consiglio di amministrazione e, successivamente alla nomina, le modifiche della Policy verranno preventivamente valutate anche dall'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio.

La Policy AML viene riesaminata periodicamente, con frequenza almeno annuale, dal Consiglio di amministrazione.

La redazione della Policy AML è stata coordinata dalla Funzione AML, che cura la diffusione della cultura dell'antiriciclaggio a tutto il personale, anche promuovendo la conoscenza e vigilando sull'applicazione della Policy stessa. .

La Policy o le relative modifiche entrano in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello di approvazione, ed è rivolta a tutti i dipendenti e collaboratori della Banca, la quale ne assicura la diffusione e conoscenza, anche mediante pubblicazione su intranet aziendale e sul sito internet Istituzionale.

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La Policy AML è stata redatta tenendo conto della normativa di riferimento a livello internazionale, europeo e nazionale, così come di seguito riportato, nonché della regolamentazione interna della Banca.

1.1. Normativa esterna – Ambito internazionale (World)

- Raccomandazioni emanate dal Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI), il 7 febbraio 1990, come successivamente riviste sino al febbraio 2025, nonché le connesse "Note Interpretative", che formano parte integrante degli standard.

1.2. Normativa esterna – Ambito comunitario (Europe)

- AML Package composto da:
 - o Regolamento (UE) 2024/1624 "Single Rulebook": contiene norme direttamente applicabili in materia di due diligence sui clienti, trasparenza dei titolari effettivi e utilizzo di strumenti anonimi, come i cripto-asset, nonché su nuove entità, come le piattaforme di crowdfunding. Questo regolamento si applica a decorrere dal 10 luglio 2027, salvo per quanto riguarda gli agenti calcistici e le società calcistiche professionistiche, ai quali si applicherà a decorrere dal 10 luglio 2029;
 - o Regolamento (UE) 2024/1620: istituisce l'Autorità europea antiriciclaggio (AMLA) con poteri di vigilanza e indagine per garantire la compliance in materia di antiriciclaggio e di finanziamento al terrorismo che si applicherà a decorrere dal 1° luglio 2025.
 - o Direttiva (UE) 2024/1640 (VI Direttiva): rafforza la cooperazione tra autorità e aggiorna i requisiti per i registri dei titolari effettivi. Dovrà essere recepita dai singoli Stati membri entro il 10 luglio 2027 con alcune eccezioni come, ad esempio, le modifiche attinenti al registro dei titolari effettivi da recepire e rendere operative entro il 10 luglio 2026; all'accesso unico alle informazioni sui beni immobili da recepire e rendere operative entro il 10 luglio 2029;
- Direttiva (UE) 2018/843 in materia di riciclaggio e contrasto del terrorismo ("V Direttiva");
- Direttiva (UE) 2015/849 in materia di riciclaggio e contrasto del terrorismo ("IV Direttiva");
- Direttiva 2005/60/CE in materia di riciclaggio e contrasto al terrorismo ("III Direttiva");
- Regolamento (UE) 2024/886 (IPR – Instant Payments Regulation): obbliga i fornitori di servizi di pagamento a offrire bonifici istantanei in euro, modificando la disciplina SEPA e altri regolamenti sui pagamenti;
- Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCAR – Markets in Crypto-Assets Regulation): disciplina i mercati delle cripto-attività e introduce specifici obblighi antiriciclaggio per i prestatori di servizi in cripto-attività;
- Regolamento (UE) 2023/1113 (Travel Rule): aggiorna e armonizza gli obblighi di trasferimento delle informazioni su ordinante e beneficiario nei trasferimenti di fondi e cripto-attività;
- Regolamento UE 2015/847 (per brevità "Reg. 847") del Parlamento Europeo e del Consiglio sul trasferimento di fondi e relativi Orientamenti emanati dalle ESAs ("Orientamenti Reg. 847");
- Regolamento Delegato (UE) 2016/1675, e successive modifiche, che integra la IV Direttiva individuando i Paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche;
- "Regolamento Antiriciclaggio" (UE) 2024/1624 relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che si applicherà a decorrere dal 10 luglio 2027;

- Orientamenti dell'EBA congiunti ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento (UE) 847/2015 sulle misure che i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero adottare per individuare dati informativi mancanti o incompleti relativi all'ordinante o al beneficiario, nonché sulle procedure che dovrebbero porre in essere per gestire un trasferimento di fondi non accompagnato dai dati informativi richiesti (16 gennaio 2018);
- Orientamenti dell'Autorità Bancaria Europea ("EBA/GL/2021/02"), ai sensi dell'art. 17 e dell'art. 18 par. 4 della IV Direttiva sulle misure di adeguata verifica della clientela e sui fattori che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associati ai singoli rapporti continuativi e alle operazioni occasionali, del 1° marzo 2021 (di seguito "Linee guida EBA"); Banca d'Italia ha dato attuazione agli Orientamenti con Nota 15 del 04 ottobre 2021, con applicazione a partire dal 26 ottobre 2021;
- Orientamenti dell'Autorità Bancaria Europea ("EBA/GL/2022/05") sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile AML, ai sensi dell'articolo 8 e del capo VI della IV Direttiva, del 14 giugno 2022; Banca d'Italia ha dato attuazione agli Orientamenti con il Provvedimento del 01 agosto 2023 che ha aggiornato le Disposizioni sull'Organizzazione;
- Orientamenti dell'Autorità Bancaria Europea ("EBA/GL/2022/15") sull'utilizzo di soluzioni di **onboarding a distanza** del cliente per le finalità di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/84, del 22 novembre 2022 Lgs. 109/07 sulle misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo. Banca d'Italia ha dato attuazione agli Orientamenti con Nota 32 del 13 giugno 2023, aggiornata il 28 novembre 2023, con applicazione per le banche a partire dal 02 ottobre 2023;
- Orientamenti dell'Autorità Bancaria Europea ("EBA/GL/2023/03") sui clienti che sono organizzazioni senza scopo di lucro, del 31 marzo 2023 recanti modifiche agli Orientamenti in materia di fattori di rischio per l'adeguata verifica della clientela ("EBA/GL/2021/02"). Banca d'Italia ha dato attuazione agli Orientamenti con Nota 35 del 3 ottobre 2023, modificata il 20 febbraio 2024, con applicazione per le banche a partire dal 01 marzo 2024;
- Orientamenti dell'Autorità Bancaria Europea ("EBA/GL/2023/04") sulle politiche e sui controlli per la gestione efficace dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (ML/TF) nel fornire accesso ai servizi finanziari (prevenzione del fenomeno del de-risking). Banca d'Italia ha dato attuazione agli Orientamenti con Nota 34 del 3 ottobre 2023, modificata il 20 febbraio 2024, con applicazione per le banche a partire dal 03 novembre 2023;
- Orientamenti dell'Autorità Bancaria Europea ("EBA/GL/2024/01") recanti modifiche agli Orientamenti in materia di fattori di rischio per l'adeguata. Banca d'Italia ha dato attuazione agli Orientamenti con Nota n.39 del 28/08/2024 aggiornata in data 14/01/2025, con applicazione per le banche a partire dal 30/12/2024; Orientamenti dell'Autorità Bancaria Europea ("EBA/GL/2024/11") sugli obblighi di informazione relativi ai trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività ai sensi del Regolamento (UE) 2023/1113 (Travel Rule). Banca d'Italia ha dato attuazione agli Orientamenti con Nota n.44 del 26/11/2024 aggiornata in data 14/01/2025, con applicazione per le banche a partire dal 30/12/2024;
- Orientamenti dell'Autorità Bancaria Europea ("EBA/GL/2024/14") in materia di politiche, procedure e controlli interni atti a garantire l'attuazione di misure restrittive dell'Unione e nazionali. Banca d'Italia ha dato attuazione agli Orientamenti con Nota n.48 dell'08/04/2025, con applicazione per le banche a partire dal 30/12/2025;
- Orientamenti dell'Autorità Bancaria Europea ("EBA/GL/2024/15") Orientamenti in materia di politiche, procedure e controlli interni per garantire l'attuazione delle misure restrittive dell'Unione

e nazionali, in linea con il Regolamento (UE) 2023/1113. Banca d'Italia ha dato attuazione agli Orientamenti con Nota n.52 del 19/05/2025, con applicazione per le banche a partire dal 30/12/2025.

1.3. Normativa esterna – Ambito nazionale (Italy)

- D.Lgs. 231/2007 sulla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminosi e di finanziamento del terrorismo ("D.Lgs. 231/2007");
- D.Lgs. 109/2007 sulle misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo ("D.Lgs. 109/07);
- Decreto legislativo 125/2019 recante attuazione in Italia alla V Direttiva AML/CFT.
- D.Lgs. 211/2024 ha adeguato la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE/2018/1672, apportando modifiche al D.Lgs. 195/2008 in materia valutaria e alla L. 7/2000 in tema di dichiarazioni sulle operazioni in oro e di commercio di oro in via professionale;
- D.Lgs. 204/2024 ha adeguato la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE/2023/1113 (TFR), riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate crypto-attività;
- D.Lgs. 129/2024, ha adeguato la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE/2023/1114 (c.d. MiCAR), delineando l'assetto delle competenze nazionali per l'esercizio della vigilanza sui mercati delle crypto-attività e sulla prestazione dei relativi servizi e designando quali autorità competenti la Banca d'Italia e la Consob;
- Legge 8 agosto 2025, n. 118 (conversione del D.L. 30 giugno 2025, n. 95), che ha introdotto significative modifiche sia al D.Lgs 231 che 109 del 2007, in quanto nel primo caso è intervenuta per far fronte ad alcune carenze lamentate dal GAFI rispetto alla minaccia per il sistema finanziario di contrastare complessi schemi di finanziamento della proliferazione e di evasione delle sanzioni, in particolare introducendo tra i rischi quelli del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa; ma altresì per aver riconosciuto un ruolo centrale al CSF rispetto a tale minaccia. Ancora ha introdotto l'estensione dell'eventuale elenco di Paesi Terzi ad alto rischio rispetto a quelli individuati dalla Commissione Europea, con la possibilità per il MEF di adottare un autonomo decreto rispetto a tale ambito. Nel secondo caso, invece, riconosciuto al CSF presso il MEF il ruolo di punto di contatto centrale rispetto alle richieste che dovessero pervenire da altri Paesi e che avessero come destinatari enti no profit, in quanto esposti al rischio di essere utilizzati come veicolo per attività di finanziamento del terrorismo;
- Raccomandazioni Banca d'Italia su autovalutazione rischi AML (23 ottobre 2025)
- Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo", emanate da Banca d'Italia il 26 marzo 2019 e aggiornate il 1° agosto 2023 ("Disposizioni sull'Organizzazione") e con Provvedimento del 27 novembre 2024;
- "Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela" emanate da Banca d'Italia in data 30 luglio 2019 (di seguito per brevità "Disposizioni AV"), aggiornate dal Provvedimento Banca d'Italia del 13 giugno 2023, in vigore dal 02 ottobre 2023;
- "Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo", emanate da Banca d'Italia in data 24 marzo 2020 ("Disposizioni sulla Conservazione");
- Disposizioni di vigilanza per le banche emanate da Banca d'Italia con Circolare 285/2013 e s.m.i. e relativa nota di chiarimento in materia de "Il sistema dei controlli interni, il sistema informativo e la

continuità operativa"; Provvedimento recante gli indicatori di anomalia UIF del 12 maggio 2023, in vigore dal 01 gennaio 2024;

- Comunicazione congiunta Banca d'Italia-UIF del 12 dicembre 2024 sugli obblighi AML connessi all'uso di IBAN virtuali;
- Comunicazione UIF dell'11 aprile 2022 in materia di "Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al COVID-19 e al PNRR";
- Comunicazione UIF dell'11 febbraio 2021 in materia di "Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l'emergenza da COVID-19";
- Comunicazione UIF del 10 novembre 2020, contenente nuovi schemi rappresentativi di comportamenti anomali riconducibili all'"Operatività connessa con illeciti fiscali";
- Comunicazione UIF del 05 febbraio 2010 in materia di "Frodi informatiche;
- Comunicazione UIF del 13 ottobre 2009 in materia di "Conti dedicati".

Inoltre, rilevano le normative internazionali e nazionali in materia di **embarghi e sanzioni finanziarie**.

Normativa emanata dall'ONU

- Risoluzioni adottate dal Consiglio di Sicurezza ai sensi dell'art. 41 del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite con cui vengono imposte le misure restrittive relative a soggetti e/o Paesi.

Normativa europea

- Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'assistenza tecnica, dell'intermediazione, del transito e del trasferimento dei prodotti a duplice uso.
- I Regolamenti con i quali il Consiglio europeo adotta sanzioni di natura economico-finanziaria nei confronti di Stati terzi, persone fisiche e giuridiche rispettivamente ai sensi dell'art. 215, paragrafi 1 e 2, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

L'elenco completo di tutti gli atti normativi adottati dall'Unione europea nelle molteplici iniziative in materia di sanzioni finanziarie è consultabile sul sito dedicato "*EU Sanctions map*".

Normativa nazionale

- Legge n. 185/1990 e successive modifiche recante "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento" che costituisce base della disciplina in materia di trasferimenti di beni classificati "materiali d'armamento";
- D. Lgs. n. 221/2017 e s.m.i. che ha riordinato e semplificato la disciplina delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso e delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti. Il decreto legislativo prevede (artt. da 18 a 21) l'applicazione di sanzioni penali e amministrative a carico di chi effettua operazioni di esportazione di beni "dual use" in violazione della normativa;
- Provvedimento della Banca d'Italia del 27 maggio 2009 recante indicazioni operative per l'esercizio di controlli rafforzati contro il finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa;
- Comunicati della UIF in materia di comunicazioni da trasmettere alla UIF (ad es. comunicazioni del 22 marzo 2022 e del 27 aprile 2023 sui depositi detenuti da soggetti residenti/stabiliti in Russia/Bielorussia).

1.4. Normativa interna di riferimento

La Policy AML si inserisce nella regolamentazione interna della Banca in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. In particolare, il sistema di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo implementato dalla Banca si articola in strategie e politiche di gestione del rischio, assetti organizzativi, processi operativi, procedure interne e processi di identificazione, misurazione e controllo dei rischi.

Tali presidi sono disciplinati nei documenti di seguito indicati:

- *Strategia di gestione del rischio AML (indicata nel RAF)*
- *Codice Etico*
- *Metodologia per l'autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (Cfr. Allegato 1)*
- *Regolamento della Funzione AML, il quale include il Regolamento per le Segnalazioni delle Operazioni Sospette di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo.*
- *Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, che include il regolamento dei flussi informativi*
- *Manuale "Antiriciclaggio" e "Antiterrorismo"*
- *Policy Whistleblowing ("Policy e processo in materia di segnalazione delle violazioni del diritto comunitario e delle disposizioni normative nazionali e di protezione delle persone che effettuano le segnalazioni")*

La Policy AML, insieme ai documenti sopra elencati, costituisce parte integrante del Modello Organizzativo (c.d. "MOG") implementato dalla Banca ai sensi del D.Lgs. 231/01 per il rischio di coinvolgimento nei reati di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

2. DEFINIZIONI

Si riportano di seguito le definizioni rilevanti per la corretta interpretazione e applicazione della Policy AML:

- **AML:** Anti Money Laundering, ovvero antiriciclaggio.
- **AMLA:** l'Autorità europea per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, che coordinerà le autorità nazionali per garantire un'applicazione corretta e coerente della normativa europea. L'Autorità ha sede a Francoforte.
- **AS ovvero Archivio Standardizzato:** sistema informatizzato di conservazione dei dati che, ai fini antiriciclaggio (AML), garantisce la memorizzazione, l'accessibilità tempestiva e la completezza delle informazioni rilevanti su clienti, operazioni e rapporti, secondo gli standard tecnici fissati dalla normativa di Banca d'Italia.
- **CFT:** Counter Terrorist Financing, ovvero contrasto al finanziamento del terrorismo.
- **Banca:** indica la Banca di Credito Popolare.
- **Alto Dirigente:** un amministratore o il direttore generale o altro dipendente delegato dall'organo di gestione o dal direttore generale a seguire i rapporti con la clientela a rischio elevato; l'alto dirigente

ha una conoscenza idonea del livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo cui è esposto l'operatore ed è dotato di un livello di autonomia sufficiente ad assumere decisioni in grado di incidere su questo livello di rischio. Per la Banca, si tratta dei dipendenti individuati nella presente Policy.

- **Adverse Media:** notizie negative disponibili su fonti pubbliche e potenzialmente rilevanti per la gestione del rischio di criminalità finanziaria
- **Approccio basato sul rischio:** indica un approccio in base al quale le Autorità competenti e le imprese individuano, valutano e comprendono i rischi di ML/TF a cui le imprese sono esposte e adottano misure di AML/CFT commisurate a tali rischi.
- **Cliente:** il soggetto che instaura o ha in essere rapporti continuativi o compie operazioni occasionali con i soggetti vigilati; in caso di rapporti continuativi o di operazioni occasionali cointestati a più soggetti, si considera cliente ciascuno dei cointestati.
- **Controlli di linea:** controlli effettuati dalle strutture operative (ad es.: controlli di tipo gerarchico, sistematici e a campione), anche attraverso unità dedicate esclusivamente a compiti di controllo che riportano ai responsabili delle strutture operative, ovvero eseguiti nell'ambito delle attività di back office, incorporati nelle procedure informatiche e diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni.
- **CSF Comitato di Sicurezza Finanziario:** organismo italiano istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze con il compito di coordinare e monitorare le attività di prevenzione e contrasto al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e alla proliferazione di armi di distruzione di massa. Il CSF si occupa anche di gestire le misure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche nei confronti di soggetti o Paesi sanzionati a livello internazionale, oltre a elaborare analisi sui rischi finanziari nazionali e proporre interventi per mitigarli;
- **CoRCIS:** Comitato Rischi, Controlli Interni e Sostenibilità della Banca.
- **Dati biometrici (EBA GL 2022/15):** dati personali relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali immagini del volto o dati dattiloscopici, ottenuti e trattati con mezzi tecnici.
- **Denaro contante o Contanti:** le banconote e le monete metalliche, in euro o in valute estere, aventi corso legale.
- **Decreto:** indica il D.Lgs. 231/2007 e s.m.i.
- **De-Risking:** rifiuto o cessazione generalizzati di rapporti con clienti o intere categorie di clienti ritenuti a rischio elevato.
- **Fattori di rischio:** indicano le variabili, singolarmente o in combinazione, suscettibili di accrescere o ridurre il rischio di ML/TF derivante da singoli rapporti continuativi o operazioni occasionali.
- **Finanziamento del terrorismo:** in conformità con l'art. 1, comma 1, lettera d), del Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109: *"qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi e risorse economiche, in qualunque modo realizzata, destinati ad essere, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzati per il compimento di una o più condotte con finalità di terrorismo, secondo quanto previsto dalle leggi penali, ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette"*.
- **Funzione AML:** indica la Funzione Antiriciclaggio della Banca.
- **Mezzi di pagamento:** il denaro contante, gli assegni Bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili quali gli assegni di traenza, i vaglia postali, gli ordini di

accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie.

- **ML/TF:** *Money Laundering/Terrorism Financing*.
- **Operazione:** l'attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale.
- **Operazione occasionale:** un'operazione non riconducibile a un rapporto continuativo in essere. Organi aziendali: il Consiglio di amministrazione, Direttore Generale e il Collegio Sindacale nelle rispettive funzioni di supervisione strategica, gestione e controllo; Esponente responsabile per l'Antiriciclaggio; CoRCIS.
- **Organo con funzione di gestione:** l'organo aziendale o i componenti di esso ai quali spettano o sono delegati compiti di gestione, ossia l'attuazione degli indirizzi deliberati nell'esercizio della funzione di supervisione strategica; il direttore generale rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione.
- **Paesi comunitari:** paesi appartenenti allo spazio economico europeo.
- **Paesi terzi:** paesi non appartenenti allo spazio economico europeo.
- **Paesi terzi ad alto rischio:** paesi non appartenenti allo spazio economico europeo con carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri disciplinati dagli articoli 9 e 64 della direttiva antiriciclaggio.
- **Persone politicamente esposte (PEP):** le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, così come elencate nel Decreto Antiriciclaggio (art.1, c.2, lettera dd).
- **PEP "minori":** Cliente o titolare effettivo che ricoprono cariche pubbliche in ambiti non ricompresi dalla nozione di PEP ma per i quali comunque sussiste una rilevante esposizione al rischio di corruzione. Si fa riferimento, ad esempio, agli amministratori locali, a soggetti con ruoli apicali nella pubblica amministrazione o in enti pubblici, consorzi e associazioni di natura pubblicistica (ex Provvedimento Adeguata Verifica, allegato 2 Fattori di rischio elevato, n.8).
- **Policy AML:** indica la presente Policy Antiriciclaggio della Banca.
- **Pubblica amministrazione:** le amministrazioni pubbliche previste dall'articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le Società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione europea nonché i soggetti preposti alla riscossione dei tributi nell'ambito della fiscalità nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica.
- **Rapporto continuativo:** un rapporto di durata rientrante nell'esercizio dell'attività istituzionale.
- **Riciclaggio, ai sensi dell'articolo 2, comma 4 del Decreto:**
 - o la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

- l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
 - l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
 - la partecipazione a uno degli atti previsti dalle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.
- **Rischio di riciclaggio:** il rischio derivante dalla violazione di previsioni di legge, regolamentari e di autoregolamentazione funzionali alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario per finalità di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di finanziamento dei programmi di sviluppo delle armi di distruzione di massa, nonché il rischio di coinvolgimento in episodi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo o di finanziamento dei programmi di sviluppo delle armi di distruzione di massa.
 - **Risk Appetite Framework o RAF:** sistema degli obiettivi di rischio e quadro di riferimento adottato dalla Banca che definisce, in coerenza con il massimo rischio assumibile, il business model e il piano strategico, la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, i limiti di rischio e i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli.
 - **UIF:** l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia.

3. FRAMEWORK AML

Il sistema di prevenzione e contrasto al riciclaggio e finanziamento del terrorismo implementato dalla Banca ("Framework AML"), si articola in strategie e politiche di gestione del rischio, assetti organizzativi, processi operativi, procedure interne e processi di identificazione, misurazione e controllo del rischio ML.

Ai sensi dell'art. 15 del Decreto la Banca ha adottato procedure oggettive per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. A tal fine, la Banca tiene conto dei fattori di rischio associati alla tipologia di clientela, all'area geografica di operatività, ai canali distributivi e ai prodotti e servizi offerti.

A tal fine la Banca adotta i presidi e attua controlli e procedure adeguati alla propria natura e dimensione, adeguati a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, tenuto conto degli esiti dell'esercizio di autovalutazione e della propensione al rischio deliberata nell'ambito del RAF.

Tutti gli obblighi contenuti nel decreto antiriciclaggio sono previsti sia per il contrasto al riciclaggio sia per il contrasto al finanziamento del terrorismo ed al finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa. Pertanto, nella presente Policy ogni riferimento alla finalità antiriciclaggio o al rischio di riciclaggio va sempre inteso come comprensivo anche della finalità di contrasto al finanziamento del terrorismo e/o al contrasto al finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Il Consiglio di amministrazione approva e riesamina periodicamente (almeno annualmente) gli orientamenti strategici in materia di gestione del rischio di riciclaggio, che sono adeguati all'entità e alla tipologia del rischio cui è concretamente esposta la Banca, misurato con il processo di autovalutazione.

L'autovalutazione dei rischi di riciclaggio costituisce il presupposto per la definizione e l'aggiornamento del Framework AML, nell'ambito del più generale quadro di riferimento per la gestione dei rischi a cui è esposta la Banca, espresso nel RAF.

Gli orientamenti strategici per la gestione del rischio di riciclaggio - riconducibili ai rischi di non conformità, reputazionale e operativo – sono declinati nel RAF. Per il dettaglio delle attività riguardanti il processo di autovalutazione si fa rimando allo specifico documento “Metodologia per l’Autovalutazione AML-CFT” (Cfr. *Allegato 1*)

Al fine di mitigare il rischio di riciclaggio la Banca ha previsto l’opportuno coinvolgimento degli Organi aziendali, ai quali sono affidati specifici compiti al riguardo. Per tale motivo la composizione degli Organi della Banca assicura la presenza di conoscenze, abilità ed esperienze adeguate a comprendere i rischi di riciclaggio correlati all’attività ed al modello di business della Banca.

Il Consiglio di amministrazione, nell’ambito del quale verrà nominato l’Esponente responsabile per l’antiriciclaggio, il Collegio Sindacale e l’Alta Dirigenza, ciascuno secondo le proprie prerogative competenze e responsabilità, definiscono le politiche aziendali e attuano le necessarie misure organizzative ed operative idonee a gestire il rischio *ML* ed attivano controlli sul rispetto della normativa antiriciclaggio e sull’adeguato presidio di tale rischio anche avvalendosi, nell’ambito del sistema dei controlli interni adottato dalla Banca, delle attività delle funzioni di controllo interno.

Il Framework AML implementato dalla Banca si basa sulle seguenti componenti e linee di intervento:

- processo di autovalutazione del rischio di riciclaggio;
- politiche di gestione del rischio, calibrate sulla base dell’esposizione al rischio;
- attività della Funzione AML;
- *know your customer* (“kyc”) e processo di adeguata verifica della clientela;
- collaborazione attiva e processo di segnalazione delle operazioni sospette;
- gestione dei flussi informativi tra gli Organi e le funzioni aziendali;
- procedure interne per lo svolgimento dei processi operativi;
- controlli interni di primo, secondo e terzo livello.

4. ELEMENTI STRATEGICI ED ESPOSIZIONE AL RISCHIO ML (AUTOVALUTAZIONE)

In aderenza all’approccio basato sul rischio, le politiche adottate dalla Banca sono adeguate alle dimensioni aziendali (presenza in area geografica regionale della Campania) ed alla tipologia di clientela (principalmente Retail) cui è concretamente esposta l’attività della Banca.

L’autovalutazione costituisce il presupposto per la realizzazione di appropriati interventi a fronte delle eventuali carenze rilevate e per l’adozione di opportune misure di prevenzione e mitigazione del rischio, anche alla luce di quanto previsto nella più generale propensione al rischio adottata dalla Banca (RAF).

L’autovalutazione viene condotta e coordinata dalla Funzione AML sulla base della metodologia individuata dalla Banca d’Italia nella Parte VII delle Disposizioni sull’Organizzazione ed i controlli interni e coinvolge le altre funzioni della Banca, così come di recente anche dalla Vigilanza ribadito in occasione dell’emanazione delle Raccomandazioni dell’ottobre scorso (mettere in nota eventuale link o riferimenti delle Raccomandazioni di SNA del 23 ottobre 2025). L’esercizio comprende le seguenti macro-attività:

- identificazione del rischio inerente, tenendo in considerazione anche gli elementi forniti da fonti informative esterne;
- analisi delle vulnerabilità, analizzando l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, dei presidi di prevenzione e monitoraggio rispetto ai rischi al fine di individuare eventuali vulnerabilità;
- determinazione del rischio residuo, valutando il livello di rischio cui sono esposti in ragione del livello di rischio inerente e della robustezza dei presidi di mitigazione;
- azioni di rimedio, adottando appropriati interventi correttivi a fronte delle eventuali criticità esistenti e opportune misure di prevenzione e mitigazione del rischio di riciclaggio.

Tale esercizio viene inoltre tempestivamente aggiornato quando emergono nuovi rischi di rilevante entità o si verificano mutamenti significativi dei rischi esistenti, dell'operatività (ad es. apertura di nuove linee di business o in caso di ingresso in nuovi settori di attività) o della struttura organizzativa o societaria della Banca. Costituiscono esempi non esaustivi i seguenti:

- nuovi canali distributivi
- introduzione di nuovi prodotti innovativi
- nuovi segmenti di clientela
- variazione del modello organizzativo accentrato
- acquisizione di nuove società tramite operazioni straordinarie

Gli esiti dell'esercizio di autovalutazione, condotto per linee di *business*, sono in parte determinati dalle scelte strategiche adottate dalla Banca con riferimento al proprio modello di business e alle strategie inerenti ai canali distributivi, alle aree di attività e alle strategie di prodotto/servizio.

Di seguito si sintetizzano gli elementi delle strategie della Banca che assumono rilievo come fattori di rischio o come condizioni/situazioni connesse a fattori di rischio che influiscono o possono influire sul livello di rischio di riciclaggio inerente e, di conseguenza, sul livello di rischio residuo:

- Scala dimensionale ed esposizione a prodotti, servizi o operazioni che facilitano operazioni anonime o non tracciabili
- I canali distributivi
- La gestione di nuove tecnologie e nuovi metodi di pagamento
- Il livello delle transazioni e delle operazioni in contanti
- Il livello di movimenti transfrontalieri di fondi
- Il volume dei clienti a rischio elevata
- L'operatività con clientela insediata in aree ad alto rischio
- Rischio incrementale: Fattore esogeno "Crisi belliche"

Gli esiti dell'esercizio di autovalutazione sono comunicati dalla Funzione AML agli Organi aziendali e costituiscono parte integrante della relazione annuale della Funzione AML presentata agli Organi stessi e inviata alla Banca d'Italia entro il termine del 30 aprile dell'esercizio successivo a quello di riferimento previsto dalla normativa di vigilanza vigente.

A partire dal 2025, la relazione annuale include anche il Questionario AML (ex Survey), che deve essere completato e trasmesso entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. Per i dettagli, si rimanda al Regolamento della funzione AML e alle Disposizioni della Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli antiriciclaggio aggiornate da ultimo con provvedimento del 27 novembre 2024.

La metodologia e le modalità di svolgimento dell'autovalutazione della Banca sono disciplinate nell'Allegato 1 della presente Policy (Metodologia per l'Autovalutazione del rischio AML-CFT).

5. PRINCIPI GENERALI E LIMITI OPERATIVI

La Banca si impegna a prevenire e mitigare il rischio di essere strumentalizzata, anche inconsapevolmente, per la realizzazione di attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e adotta misure proporzionate al rischio in relazione alla tipologia di clientela e di prodotto o servizio richiesto, all'area geografica di riferimento e ai canali di distribuzione utilizzati.

Al fine di evitare il coinvolgimento in attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, la Banca adotta i seguenti principi generali di comportamento, avuto riguardo in primo luogo ai divieti e agli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento, in coerenza con i valori aziendali.

In tale ottica, non è previsto:

- instaurare o proseguire il rapporto, ed eseguire operazioni nel caso in cui non sia possibile effettuare l'adeguata verifica della clientela (art. 42, comma 1, del Decreto);
- instaurare rapporti, eseguire operazioni e mantenere rapporti continuativi già in essere con entità diverse da persona fisica aventi sede in un Paese terzo ad alto rischio di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità (art. 42, comma 2, del Decreto);
- instaurare o mantenere, anche indirettamente, conti correnti di corrispondenza con Banche di comodo (art. 25, comma 3, del Decreto);
- avvalersi, qualora le attività di adeguata verifica della clientela siano demandate a terzi, di soggetti terzi con sede in Paesi terzi ad alto rischio (art. 29, comma 1, del Decreto);
- instaurare, in qualunque forma, conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia nonché l'utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri (art. 50, commi 1 e 2, del Decreto)
- emettere o utilizzare prodotti di moneta elettronica anonimi (art. 50, commi 1 e 2, del Decreto).

È, invece fatto divieto di:

- eseguire operazioni ovvero instaurare o proseguire rapporti che coinvolgono nominativi soggetti a sanzioni finanziarie mirate emanate dalle autorità nazionali ed internazionali competenti in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo;
- aprire conti di passaggio intrattenuti con una banca o istituto finanziario corrispondente di un Paese terzo ad alto rischio che vengono utilizzati da clienti che hanno accesso diretto a tali conti per effettuare transazioni;
- offrire prodotti e servizi che:
 - o favoriscano in qualunque modo l'anonimato;
 - o favoriscano l'elusione delle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore;
 - o ostacolino i processi di adeguata verifica della clientela e, in particolare, la raccolta di tutte le informazioni richieste dalla normativa esterna e interna in materia;
 - o ostacolino la tracciabilità e la conservazione dei dati inerenti ai rapporti e l'operatività posta in essere dalla clientela;
 - o ostacolino le attività di monitoraggio dell'operatività posta in essere dalla clientela.

La Società presta inoltre particolare attenzione ai prodotti a duplice uso, nonché ai nuovi prodotti o servizi che possano essere considerati suscettibili di essere utilizzati a fini di: (i) finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa e movimentazione di sostanze chimiche pericolose, (ii) elusione di ulteriori restrizioni commerciali specifiche o generali (divieto di esportazione e di importazione) o restrizioni finanziarie (congelamento di beni e risorse, divieti riguardanti transazioni finanziarie, restrizioni relative ai crediti all'esportazione o agli investimenti) previste verso territori a rischio e (iii) finanziamento di operazioni aventi per oggetto il commercio o la produzione di armi o sistemi di armamento.

La Funzione Antiriciclaggio informa tempestivamente di eventuali situazioni di rischio, legate a particolari soggetti/settori, il Direttore Generale in sede di convocazione del Comitato di Direzione, e l'Esponente Responsabile per l'Antiriciclaggio, con riserva di poter poi affrontare, previa informativa, l'argomento in sede di convocazione del Consiglio di amministrazione.

6. ASSETTO DI GOVERNO

La Società ha adottato un modello di governance c.d. tradizionale; pertanto, i ruoli e le responsabilità previsti nelle Disposizioni sull'Organizzazione della Banca d'Italia sono affidati nel caso dell'Organo con funzione di supervisione strategica al Consiglio di amministrazione e nel caso dell'Organo con funzioni di Controllo al Collegio Sindacale.

L'attuale modello di Governance non prevede un Comitato esecutivo e pertanto i ruoli e le responsabilità dell'Organo con funzione di gestione sono affidati, nei limiti dei poteri definiti da Consiglio di amministrazione, al Direttore Generale, che rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione.

La Società garantisce, nell'ambito dei processi di FIT & Proper e di Autovalutazione del Consiglio e del Collegio Sindacale, che la composizione degli organi aziendali sia tale da assicurare la presenza di conoscenze, abilità ed esperienze adeguate a comprendere i rischi di riciclaggio correlati all'attività e al modello di business della Società.

I programmi di induction e formazione degli Organi Aziendali includono, in particolare in occasioni di aggiornamenti normativi rilevanti, gli aspetti antiriciclaggio rilevanti per la Banca.

6.1. Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di amministrazione della Banca, in qualità di organo con funzione di supervisione strategica ("OFSS") e di gestione ("OFG"), è responsabile della definizione del complessivo modello di governo e gestione del rischio di riciclaggio, verificando che esso sia coerente con gli indirizzi strategici del Sistema dei Controlli Interni della Banca e la propensione al rischio stabiliti.

In tale ambito è attribuito al Consiglio di amministrazione, con il preventivo esame da parte del Collegio Sindacale, il compito di approvare e riesaminare periodicamente la Policy AML ed il modello organizzativo per il governo e la gestione di tale rischio.

Il Consiglio di amministrazione, in qualità di OFSS, in particolare:

- definisce e riesamina periodicamente gli orientamenti strategici e le politiche di governo dei rischi connessi con il riciclaggio e il finanziamento al terrorismo a cui è concretamente esposta la Banca; tali orientamenti strategici sono formalizzati nel RAF – Risk Appetite Framework e la valutazione del rischio cui è concretamente esposta la Banca è formalizzata nella Relazione sull'Autovalutazione, condotta annualmente dalla Funzione AML;
- approva il presente documento ed ogni successivo aggiornamento del medesimo, che illustra e motiva le scelte adottate dalla Banca in relazione ai profili rilevanti in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni, adeguata verifica e conservazione dei dati, in coerenza con il principio di proporzionalità e con l'effettiva esposizione della Banca al rischio di riciclaggio;
- approva, nell'ambito della presente Policy, le politiche di onboarding anche a distanza della clientela;
- ha istituito la Funzione AML individuandone compiti e responsabilità, nonché le modalità di coordinamento e di collaborazione con le altre funzioni aziendali di controllo interno; tali scelte sono formalizzate nei regolamenti di governance e nella presente Policy AML e Regolamento del Sistema dei controlli interni

- approva le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni in modo che sia organico, coordinato e funzionale alla tempestiva rilevazione e alla gestione del rischio di riciclaggio e ne assicura l'efficacia nel tempo; tali scelte sono formalizzate nella Policy del Sistema dei Controlli Interni
- approva i principi per la gestione dei rapporti con la clientela classificata ad "alto rischio"; tali principi sono illustrati nel Regolamento AML
- nomina e revoca il Responsabile AML, sentito il Collegio Sindacale, tenendo conto anche del requisito di stabilità, e verificando analiticamente il possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni normative;
- nomina e revoca il Sostituto del Responsabile AML, utilizzando i medesimi criteri sopra riportati
- nomina e revoca il Responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette (Responsabile SOS), sentito il Collegio Sindacale, tenendo conto del requisito di stabilità e di indipendenza di tale carica;
- assicura che i compiti e le responsabilità in materia AML siano allocati in modo chiaro e appropriato, garantendo che le funzioni operative e quelle di controllo siano distinte e fornite di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate; tali allocazioni sono formalizzate nell'Organigramma, nella Struttura organizzativa aziendale e del Regolamento della Funzione AML;
- assicura che sia approntato un sistema di flussi informativi adeguato, completo e tempestivo rivolto agli Organi aziendali e tra le funzioni di controllo interne ed un sistema di condivisione della documentazione che consenta agli Organi aziendali l'accesso diretto (tramite condivisione in server condiviso in modalità SharePoint) alle relazioni delle funzioni di controllo in materia antiriciclaggio, alle pertinenti comunicazioni intercorse con le autorità e alle misure di vigilanza imposte o alle sanzioni irrogate; tale sistema è disciplinato nel Regolamento del Sistema dei Controlli Interni;
- assicura la tutela della riservatezza nell'ambito della procedura di segnalazione di operazioni sospette; tale procedura è disciplinata nel Regolamento e nel Manuale AML
- con cadenza almeno annuale, esamina le relazioni relative all'attività svolta dal Responsabile AML e ai controlli eseguiti dalle funzioni competenti, nonché il documento sui risultati dell'autovalutazione dei rischi di riciclaggio;
- con cadenza almeno annuale, valuta l'attività della Funzione AML e l'adeguatezza delle risorse umane e tecniche ad essa assegnate, anche alla luce delle verifiche periodiche svolte al riguardo dalla Funzione di Revisione interna;
- assicura che le carenze e le anomalie riscontrate in esito ai controlli di vario livello siano portate tempestivamente a sua conoscenza e promuove l'adozione di idonee misure correttive, delle quali valuta l'efficacia
- valuta i rischi conseguenti all'operatività con paesi terzi associati a più elevati rischi di riciclaggio, individuando i presidi per attenuarli, di cui monitora l'efficacia
- valuta i rischi specifici legati all'operatività con Paesi terzi ad alto rischio, adotta misure adeguate a ridurli e verifica nel tempo che tali misure siano realmente efficaci, intervenendo tempestivamente in caso di criticità;
- procede all'identificazione, ai sensi dell'art. 22 comma 2 del Decreto Antiriciclaggio, della titolarità effettiva della Banca;
- nomina l'esponente Responsabile per l'antiriciclaggio e assicura che il medesimo soddisfi le condizioni previste alla Sezione III-bis delle Disposizioni sull'Organizzazione; le relative valutazioni devono essere verbalizzate in modo analitico;
- assicura, nell'ambito del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, che l'Esponente nominato quale Responsabile AML sia tempestivamente informato delle decisioni che possono incidere sull'esposizione al rischio di riciclaggio della Banca

6.2. Direttore Generale

Esercita la funzione di coordinamento esecutivo e controllo nei limiti dei poteri conferitigli e secondo gli indirizzi del Consiglio di amministrazione. Il Direttore Generale, in linea con quanto previsto dalla normativa di Vigilanza, rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione. Pertanto, coadiuva e supporta il Consiglio di amministrazione, promuovendo attivamente il funzionamento del sistema dei controlli interni e del sistema di gestione dei rischi, interfacciandosi costantemente con le funzioni aziendali di controllo.

Più specificatamente, in ambito antiriciclaggio, la Direzione Generale:

- è responsabile per l'adozione di tutte le misure necessarie ad assicurare l'efficacia dell'organizzazione e del sistema dei controlli antiriciclaggio; a tal fine esamina le proposte di interventi organizzativi e procedurali presentate dal responsabile della funzione antiriciclaggio e formalizza, motivandola, l'eventuale decisione di non accoglierle;
- Contribuisce a definire e cura l'attuazione di un sistema di controlli interni funzionale alla pronta rilevazione e alla gestione del rischio di riciclaggio, al fine di evitare il coinvolgimento inconsapevole in fatti di riciclaggio e finanziamento del terrorismo; ne assicura l'efficacia nel tempo, in coerenza con gli esiti dell'esercizio di autovalutazione dei rischi;
- pone in essere soluzioni organizzative che:
 - o stabiliscano attività di controllo a ogni livello operativo e consentano l'univoca e formalizzata individuazione di compiti e responsabilità, in particolare nei compiti di controllo e di correzione delle irregolarità riscontrate;
 - o assicurino sistemi informativi affidabili e idonee procedure di reporting ai diversi livelli direzionali ai quali sono attribuite funzioni di controllo;
 - o garantiscano che le anomalie riscontrate dalle unità operative siano tempestivamente portate a conoscenza di livelli appropriati della Banca e gestite con immediatezza;
 - o consentano la registrazione di ogni fatto di gestione e, in particolare, di ogni operazione con adeguato grado di dettaglio, assicurandone la corretta attribuzione sotto il profilo temporale.
- assicura che le procedure operative e i sistemi informativi consentano il corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei documenti e delle informazioni; a tal fine la Banca ha adottato il Manuale e Regolamento AML che disciplina in regole operative le scelte strategiche della Policy AML e sono stati attivati i sistemi di registrazione e conservazione indicati nella Policy AML;
- in materia di segnalazione di operazioni sospette, definisce e cura l'attuazione di una procedura adeguata alle specificità dell'attività, alle dimensioni e alle complessità del destinatario, secondo il principio di proporzionalità e l'approccio basato sul rischio. La procedura è in grado di garantire certezza di riferimento, omogeneità nei comportamenti, applicazione generalizzata all'intera struttura, il pieno utilizzo delle informazioni rilevanti e la ricostruibilità dell'iter valutativo. Adotta, inoltre, misure volte ad assicurare il rispetto dei requisiti di riservatezza della procedura di segnalazione nonché strumenti, anche informatici, per la rilevazione delle operazioni anomale;
- definisce e cura l'attuazione delle iniziative e delle procedure necessarie per assicurare il tempestivo assolvimento degli obblighi di comunicazione alle Autorità previsti dalla normativa antiriciclaggio;
- definisce, con il supporto della Funzione AML, la policy antiriciclaggio sottoposta all'approvazione dell'organo con funzione di supervisione strategica e ne cura l'attuazione;
- definisce e cura l'attuazione di procedure informative volte ad assicurare la conoscenza dei fattori di rischio a tutte le strutture aziendali coinvolte e agli organi incaricati di funzioni di controllo;

- definisce e cura l'attuazione delle procedure di gestione dei rapporti con la clientela classificata ad "alto rischio", in coerenza con i principi fissati dall'organo di supervisione strategica;
- stabilisce gli strumenti idonei a consentire la verifica dell'attività svolta dal personale in modo da rilevare eventuali anomalie che emergano, segnatamente, nei comportamenti, nella qualità delle comunicazioni indirizzate ai referenti e alle strutture aziendali nonché nei rapporti del personale con la clientela;
- assicura, nei casi di operatività a distanza (es., effettuata attraverso canali digitali), l'adozione di specifiche procedure informatiche per il rispetto della normativa antiriciclaggio, con particolare riferimento all'individuazione automatica di operazioni anomale, e vigila sulla loro corretta attuazione.

6.3. Esponente responsabile per l'antiriciclaggio

La Banca, recependo le indicazioni di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 4 Agosto 2023 (Modifiche alle "Disposizioni della Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio" del 26 marzo 2019 - Sezione III Bis – Esponente Responsabile per l'antiriciclaggio), intende individuare, in occasione del prossimo rinnovo del mandato consiliare, la figura dell'Esponente responsabile Antiriciclaggio tra i componenti del Consiglio di Amministrazione indipendenti, con la cui delega sarà attribuito incarico di natura esecutiva.

L'Esponente Responsabile per l'antiriciclaggio:

- possiede adeguate conoscenze, competenze ed esperienze concernenti i rischi di riciclaggio, le politiche, i controlli e le procedure antiriciclaggio nonché il modello di business della Banca;
- dispone di tempo e risorse adeguate ad assolvere efficacemente ai propri compiti.

La Banca individua l'Esponente AML fra i soggetti che, in aggiunta ai requisiti richiesti per gli esponenti esecutivi, posseggono adeguate conoscenze, competenze ed esperienze concernenti i rischi di riciclaggio, le politiche, i controlli e le procedure antiriciclaggio nonché il modello di business della Banca e del settore in cui opera.

Per la descrizione dei criteri di idoneità ed i criteri in base ai quali viene verificata la disponibilità di tempo necessaria per l'efficace svolgimento dell'incarico, si rinvia alla Policy Fit & Proper.

L'Esponente Responsabile per l'antiriciclaggio è il principale punto di contatto tra il Responsabile della Funzione AML, il Consiglio di amministrazione e il Direttore Generale e assicura che questi ultimi dispongano delle informazioni necessarie per comprendere pienamente la rilevanza dei rischi di riciclaggio cui la Banca è esposta ai fini dell'esercizio dei rispettivi compiti.

L'Esponente Responsabile per l'antiriciclaggio:

- monitora che le politiche, le procedure e le misure di controllo interno in materia di antiriciclaggio siano adeguate e proporzionate, tenendo conto delle caratteristiche della Banca e dei rischi cui essa è esposta;
- supporta il Consiglio di amministrazione nelle valutazioni concernenti l'articolazione organizzativa e la dotazione di risorse della Funzione AML, ivi compresa l'eventuale scelta di assegnare la responsabilità della Funzione AML allo stesso Esponente Responsabile per l'antiriciclaggio
- assicura che gli Organi aziendali siano periodicamente informati in merito alle attività svolte dal responsabile della Funzione AML nonché in merito alle interlocuzioni intercorse con le Autorità;
- informa gli Organi aziendali delle violazioni e criticità concernenti l'antiriciclaggio di cui sia venuto a conoscenza e raccomanda le opportune azioni;

- verifica che il Responsabile della Funzione AML abbia accesso diretto a tutte le informazioni necessarie per l'adempimento dei propri compiti, disponga di risorse umane e tecniche e di strumenti sufficienti e sia informato su eventuali carenze relative all'antiriciclaggio individuate dalle altre Funzioni di controllo interno e dalle Autorità di Vigilanza; assicura che le problematiche e le proposte di intervento formulate dal Responsabile della Funzione AML siano valutate dal Consiglio di amministrazione e dal Direttore Generale.

6.4. Comitato Rischi, Controlli Interni e Sostenibilità ("CoRCIS")

Il CoRCIS svolge, ai sensi del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, a beneficio del Consiglio, funzioni di carattere istruttorio, consultivo e propositivo nelle materie che riguardano i rischi ed i controlli; pertanto, costituisce un presidio rilevante anche in materia di antiriciclaggio.

Rinviando al sopracitato regolamento per tutte le attribuzioni del Comitato in materia di rischi e controlli, si evidenzia in particolare che:

- il comitato individua e propone il responsabile della funzione AML;
- tutti i flussi informativi in materia di antiriciclaggio destinati al Consiglio di amministrazione sono preventivamente trasmessi al CoRCIS;
- il responsabile AML è tenuto a riferire al Comitato, su richiesta dello stesso, su ogni aspetto rientrante tra le sue competenze.

6.5. Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della normativa e sulla completezza, funzionalità e adeguatezza dei controlli antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.

Il Collegio Sindacale è sentito preventivamente nelle procedure di nomina del Responsabile della Funzione AML e del Responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette e nella definizione degli elementi dell'architettura complessiva del sistema di gestione e controllo del rischio di riciclaggio.

Il Collegio in particolare:

- valuta l'idoneità delle procedure per l'adeguata verifica della clientela, la conservazione delle informazioni e la segnalazione delle operazioni sospette;
- analizza i motivi delle carenze, anomalie e irregolarità riscontrate e promuove l'adozione delle opportune misure correttive.

Ai sensi dell'art. 46 del Decreto, i componenti del Collegio Sindacale comunicano senza ritardo alla Banca d'Italia tutti i fatti di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni che possano integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni di legge applicabili e delle relative disposizioni attuative.

Nell'esercizio delle proprie attribuzioni, il Collegio Sindacale si avvale delle strutture interne per lo svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari e utilizza i flussi informativi rivolti e provenienti dagli altri Organi aziendali, dal Responsabile AML e dalle altre funzioni di controllo interno.

6.6. Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01

Il D.Lgs. 231/01 prevede la rilevanza del reato di riciclaggio fra quelli da cui può discendere la responsabilità amministrativa della Banca.

Il fatto costituente reato di riciclaggio, o uno dei reati presupposto del riciclaggio richiamati dal D.Lgs. 231/01, commessi dalla persona fisica che agisce per conto della Banca, opera su un doppio piano:

- illecito penale ascrivibile all'individuo che lo ha commesso;
- illecito amministrativo ascrivibile alla società nell'interesse della quale è stato commesso o che ne ha tratto vantaggio.

La Banca, secondo i meccanismi di imputazione della responsabilità amministrativa (differenziati in ragione della figura che commette il reato, apicale o sottoposto), può quindi essere responsabile a titolo autonomo per condotte riciclatorie di cui si accerti la rilevanza penale in sede giudiziaria.

Al fine di garantire l'efficacia del modello organizzativo di cui al D.Lgs. 231/01, l'Organismo di Vigilanza esercita le necessarie attività, avvalendosi del supporto delle funzioni aziendali di controllo; in particolare la Funzione Antiriciclaggio fornisce all'Organismo di Vigilanza informative periodiche su particolari situazioni o carenze rilevanti, riscontrate nelle materie di interesse. Qualora nell'esercizio delle proprie funzioni l'Odv venga a conoscenza di circostanze che potrebbero configurare operazioni potenzialmente sospette, ne dà informativa al Delegato SOS.

7. ASSETTO ORGANIZZATIVO

7.1. Funzione AML

La Funzione AML, alla quale è attribuito il compito di sovrintendere alle attività di prevenzione e gestione dei rischi di riciclaggio, è autonoma, sia gerarchicamente che funzionalmente, rispetto alle singole strutture operative della Banca, agisce in modo indipendente, riferendo degli esiti dell'attività svolta agli Organi aziendali con obiettività ed imparzialità ed ha accesso a tutte le attività nonché a qualsiasi informazione rilevante per prevenire e contrastare la realizzazione di operazioni di riciclaggio

La Funzione AML rientra fra le funzioni aziendali di controllo di secondo livello e in quanto applicabili, fatte salve le specifiche previsioni delle Disposizioni sull'Organizzazione, ad essa si applicano le norme della Circolare 285/2013 e s.m.i. della Banca d'Italia.

La Funzione AML agisce nel quadro di riferimento del RAF e supporta gli Organi aziendali nella definizione delle strategie per la gestione del rischio di riciclaggio, sulla base dei livelli di esposizione al rischio inerente (*risk profile*) e al rischio residuo, rilevati dal processo di autovalutazione.

Il Consiglio di amministrazione ha istituito la Funzione AML, definendone le responsabilità, i compiti e le modalità di coordinamento e di collaborazione con le altre funzioni aziendali di controllo interno, che sono disciplinate nella Policy AML e nel Regolamento della Funzione AML.

Le scelte adottate dalla Banca in merito agli assetti organizzativi e alla collocazione della Funzione AML rispondono al principio di proporzionalità, declinato nell'approccio basato sul rischio, in coerenza con il modello di business e le strategie aziendali e con la natura, la dimensione, la complessità dell'attività, la tipologia e la gamma dei servizi prestati, il numero e la tipologia di clienti, i canali distributivi e l'articolazione territoriale; le scelte adottate sul posizionamento organizzativo della Funzione AML tengono conto, altresì, della strategia complessiva predisposta per la gestione del rischio di riciclaggio e delle indicazioni contenute nel RAF, della struttura organizzativa aziendale della forma giuridica e del numero di dipendenti; in ogni caso la Funzione AML è indipendente e dotata di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate ai compiti assegnati.

La Funzione AML è istituita come unità organizzativa autonoma, a diretto riporto del Consiglio di amministrazione. Il Responsabile della funzione riferisce direttamente agli Organi aziendali.

La Funzione Antiriciclaggio:

- è dotata degli strumenti anche informatici atti a consentire lo svolgimento delle attività di monitoraggio e verifica dell'operatività rispetto alle normative vigenti secondo le modalità, in loco o a distanza, ritenute più efficaci ed efficienti;
- è dotata di un organico quantitativamente e qualitativamente idoneo a garantire la prevenzione del rischio di realizzazione di operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo attraverso in virtù di specifiche competenze tecnico-professionali in materia;
- accede liberamente ad ogni informazione ritenuta rilevante per l'assolvimento dei propri compiti di controllo;
- dialoga direttamente con i diversi livelli dell'Organizzazione e con le altre Funzioni di controllo per gli ambiti di propria competenza;
- partecipa a progetti innovativi valutandone di volta in volta gli impatti normativi in ambito Antiriciclaggio e definendo le misure necessarie per la mitigazione dei rischi in parola;
- promuove ogni iniziativa utile alla diffusione di una cultura aziendale fondata sui principi di onestà, correttezza e rispetto dello spirito delle norme in materia, al fine di prevenire comportamenti illeciti e/o non conformi alla normativa Antiriciclaggio.

L'assetto organizzativo della Funzione è così articolato:

- o il Responsabile: coordina il personale interno alla Funzione nonché l'altro personale che svolge adempimenti in ambito antiriciclaggio, anche se inserito in aree operative diverse;
- o gli Addetti: chiamati a svolgere gli adempimenti specificati nella regolamentazione interna della Banca.

La dotazione di risorse adeguate si fonda anche sulla possibilità di sopperire ad eventuali lacune di conoscenze specialistiche, o di qualunque altra natura, mediante il ricorso a consulenze esterne.

Al fine di consentire il mantenimento di un livello di professionalità adeguata, l'opportuna crescita professionale ed il continuo aggiornamento tecnico specialistico, al personale della Funzione viene assicurata, in accordo con l'Ufficio Gestione Personale, la partecipazione a programmi formativi ritenuti più appropriati in relazione al perimetro di responsabilità assegnato, al livello di esposizione ai rischi in parola ed alle evoluzioni del contesto normativo di riferimento.

Sono istituiti opportuni canali di comunicazione mediante i quali la Funzione Antiriciclaggio riporta agli Organi di Aziendali, riceve e predispone gli opportuni flussi informativi da/verso le funzioni Aziendali di Controllo, nonché le unità operative e le altre Funzioni Aziendali. Per quanto riguarda il dettaglio dei flussi informativi, si rimanda al "Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni".

Posto che la prevenzione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo si fonda sul principio della responsabilità individuale, secondo cui lo svolgimento di attività conformemente alle disposizioni normative è responsabilità di ogni soggetto, indipendentemente dalla funzione che lo stesso ricopre, l'esistenza di una Funzione Antiriciclaggio non esonera nessun dipendente o collaboratore dalla propria responsabilità personale in tutte le aree di attività.

Inoltre, taluni compiti in cui si articola l'attività di mitigazione del rischio di coinvolgimento in fenomeni di riciclaggio sono affidati a strutture organizzative distinte, presenti in Banca. In tali casi, la Funzione Antiriciclaggio assicura che la gestione complessiva del rischio di riciclaggio sia ricondotta ad unità, esercitando i propri compiti di indirizzo, coordinamento e supervisione

La Funzione AML collabora con le altre funzioni aziendali di controllo e con le funzioni operative aziendali nello sviluppo di metodologie di gestione del rischio coerenti con le strategie e con l'operatività aziendale, al fine di garantire che i processi di lavoro siano conformi alla normativa antiriciclaggio.

A tal fine provvede a:

- identificare le norme applicabili e valutare il loro impatto sui processi e le procedure interne;
- collaborare alla definizione del sistema dei controlli interni e delle procedure finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei rischi di riciclaggio;
- verificare nel continuo l'adeguatezza del processo di gestione dei rischi di riciclaggio e l'idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure e proporre le modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare un adeguato presidio dei rischi di riciclaggio;
- condurre, in raccordo con il Responsabile delle SOS, verifiche sulla funzionalità del processo di segnalazione e sulla congruità delle valutazioni effettuate dal primo livello sull'operatività della clientela;
- collaborare alla definizione delle politiche di governo del rischio di riciclaggio e delle varie fasi in cui si articola il processo di gestione di tale rischio;
- condurre, in raccordo con le altre funzioni aziendali interessate, l'esercizio annuale di autovalutazione dei rischi di riciclaggio a cui è esposta la Banca.
- prestare supporto e assistenza agli Organi aziendali e all'Alta Direzione;
- valutare in via preventiva il rischio di riciclaggio connesso all'offerta di nuovi prodotti e servizi, alla modifica significativa di prodotti o servizi già offerti, all'ingresso in un nuovo mercato o all'avvio di nuove attività e raccomandare le misure necessarie per mitigare e gestire tali rischi;
- verificare l'affidabilità del sistema informativo per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette;
- trasmettere mensilmente alla UIF i dati aggregati concernenti l'operatività complessiva del destinatario;
- trasmettere alla UIF, sulla base delle istruzioni dalla stessa emanate, le comunicazioni oggettive concernenti operazioni a rischio di riciclaggio;
- definire, d'accordo con il Responsabile delle segnalazioni di operazione sospette, adeguate procedure di gestione delle segnalazioni interne (provenienti dal primo livello) riguardanti situazioni di rischio particolarmente elevato da trattare con la dovuta urgenza;
- curare, in raccordo con le altre funzioni aziendali competenti in materia di formazione, la predisposizione di un adeguato piano di formazione, finalizzato a conseguire un aggiornamento su base continuativa del personale, e di indicatori di efficacia dell'attività formativa svolta;
- informare tempestivamente gli Organi aziendali di violazioni o carenze significative riscontrate nell'esercizio dei relativi compiti;
- informare periodicamente gli Organi aziendali - direttamente o, a seguito della nomina, per il tramite dell'Esponente Responsabile per l'antiriciclaggio, in base a quanto stabilito nella Policy AML - sullo stato di avanzamento delle azioni correttive adottate a fronte di carenze riscontrate nell'attività di controllo e sull'eventuale inadeguatezza delle risorse umane e tecniche assegnate alla Funzione AML e sulla necessità di potenziarle;
- curare i flussi informativi diretti agli Organi aziendali, all'Esponente Responsabile per l'antiriciclaggio e all'Alta direzione.

La Funzione AML fornisce il proprio parere preventivo in tutti i casi in cui la decisione di avviare o proseguire un rapporto continuativo è sottoposta all'autorizzazione dell'Alto Dirigente ai sensi dell'art 25 del Decreto e in tutti i casi di clientela caratterizzata da elevato profilo di rischio individuati specificatamente nell'allegato 4. Qualora l'Alto Dirigente non intenda adeguarsi al parere della Funzione AML, è tenuto a formalizzare e motivare la decisione e a individuare le misure che saranno adottate per mitigare i rischi individuati.

Le attività di verifica rafforzata della clientela nei casi in cui - per circostanze oggettive, ambientali o soggettive - è particolarmente elevato il rischio di riciclaggio, risultano attribuite alle strutture operative, con supervisione della Funzione AML, la quale verifica l'adeguatezza dell'iter di verifica rafforzata condotto dalle strutture di linea ed i suoi esiti.

La Funzione AML riepiloga nel Regolamento AML le attività ed i compiti della Funzione ed alcune specifiche soluzioni che verranno poi approvate dal CdA previa preliminare condivisione con l'Organo di controllo della Banca, mentre redige e trasmette al Direttore Generale ed al Consiglio di amministrazione il Manuale AML, in cui sono previste le varie fasi dei processi operativi e procedurali in cui è coinvolta la prima linea. Il Manuale viene, pertanto, reso facilmente accessibile a tutto il personale della Banca tramite la pubblicazione sulla intranet aziendale.

La Funzione AML pone particolare attenzione all'adeguatezza dei sistemi e delle procedure interne in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione nonché dei sistemi di individuazione, valutazione e segnalazione delle operazioni sospette.

La Funzione AML può effettuare, in raccordo con la Funzione di Revisione interna, controlli in loco su base campionaria per verificare l'efficacia e la funzionalità delle procedure e individuare eventuali aree di criticità.

Con periodicità almeno annuale la Funzione AML presenta agli Organi aziendali una relazione sulle verifiche svolte e sulle iniziative adottate, sulle carenze rilevate e sulle relative azioni correttive da intraprendere, nonché sulle esigenze formative. La relazione, nella quale confluiscono anche i risultati dell'esercizio di autovalutazione, è redatta secondo lo schema previsto dalla normativa di vigilanza vigente, allegato al Provvedimento in materia di organizzazione, procedure e controlli interni.

La Funzione AML collabora con le Autorità di cui al Titolo I, Capo II del Decreto, cioè con l'Autorità Giudiziaria e le Forze di Polizia, con l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) per l'Italia e con le Autorità di Vigilanza per le questioni attinenti alla normativa antiriciclaggio.

Con riferimento agli obblighi in materia di segnalazione di operazioni sospette il personale specificamente individuato all'interno della Funzione AML:

- supporta il Responsabile della funzione AML nella sua qualità anche di Delegato Aziendale SOS (segnalazioni di operazioni sospette);
- assicura la conservazione, per dieci anni, della documentazione e delle evidenze relative ai processi interni di rilevazione degli indici di anomalia e di valutazione dell'esistenza o meno dei presupposti per l'avvio dell'iter interno di segnalazione di operazione sospetta;
- esegue l'archiviazione in appositi repositories, su indicazione del Delegato SOS, nel rispetto delle misure individuate per assicurare la riservatezza, della documentazione relativa alle segnalazioni deliberate (inoltrare all'Unità/archivate).

Con riferimento alle modalità di svolgimento delle suddette attività si fa rinvio al Regolamento interno della Funzione Antiriciclaggio.

7.2. Responsabile AML

Il Responsabile della Funzione AML (il "Responsabile AML") è una persona fisica in possesso di adeguati requisiti di indipendenza, competenza, professionali e reputazionali e dispone del tempo necessario all'efficace adempimento dei compiti previsti dalla normativa.

Il Responsabile Antiriciclaggio deve essere in possesso, di norma, dei seguenti requisiti:

- Competenza e Professionalità:

- esperienza nel ruolo, anche come Responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette, non inferiore a 3 anni negli ultimi sei anni, maturata presso intermediari nazionali o esteri, operanti in Italia e aventi dimensioni o complessità almeno assimilabili a quelle della Banca;
 - alternativamente, esperienza lavorativa complessiva in ambito AML presso intermediari finanziari o attività professionali qualificate in ambito creditizio, finanziario, di almeno 5;
 - viene inoltre presa in considerazione la conoscenza teorica acquisita attraverso studi o percorsi di formazione in materia di AML;
- Reputazione (onorabilità e correttezza):
- assenza di provvedimenti sanzionatori e altri criteri applicati per gli Esponenti (art. 3 e 4 DM Decreto Ministeriale del 23 novembre 2020, n. 169, in materia di requisiti e criteri di idoneità per lo svolgimento dell'incarico degli esponenti delle banche e degli intermediari finanziari.)
 - Il verificarsi di una o più delle situazioni impeditive non comporta l'inidoneità automatica dell'esponente, ma richiede una valutazione più attenta da parte dell'organo competente.

L'indipendenza è garantita da quanto segue.

Il Responsabile AML è collocato in posizione gerarchico-funzionale alle dirette dipendenze degli Organi aziendali e non ha responsabilità dirette di aree operative.

La nomina e revoca del Responsabile AML, adeguatamente motivate, sono di competenza del Consiglio di amministrazione, sentito il Collegio Sindacale; il verbale di nomina contiene la verifica analitica del possesso di adeguati requisiti di indipendenza, competenza, professionali e reputazionali e della disponibilità del tempo necessario all'efficace adempimento dei suoi compiti.

La decisione di nomina o di revoca del Responsabile AML è comunicata a Banca d'Italia, nel termine di 20 giorni dalla relativa delibera dalla Direzione Generale per il tramite della Segreteria Affari Generali.

Il Responsabile AML riferisce agli Organi aziendali direttamente, con l'eccezione dei casi che verranno disciplinati nella presente Policy a seguito della nomina dell'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio. A tal proposito si evidenzia che, anche a seguito della nomina dell'Esponente e ai sensi delle disposizioni di Banca d'Italia, il Responsabile AML continuerà ad informare direttamente gli organi aziendali almeno in caso di violazioni e carenze significative.

I criteri di remunerazione del Responsabile e della funzione Antiriciclaggio non devono risultare tali da comprometterne l'obiettività ed eventuali sistemi incentivanti devono essere coerenti con le finalità della funzione; nello specifico, si applicano le disposizioni in materia di Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione della Banca d'Italia (circ. 285) per le funzioni aziendali di controllo.

Viene inoltre assegnato alla funzione un budget di spesa per poter ricorrere autonomamente a consulenze esterne su tematiche specifiche (cfr. Circolare interna S.T. 4347)

Ai sensi del Provvedimento di Banca d'Italia del 01/08/2023 (Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio) onde assicurare la continuità operativa della Funzione in casi di assenza del responsabile AML, è stato individuato il ruolo del sostituto con approvazione del CdA.

Il personale chiamato a collaborare nella Funzione AML, anche se inserito in aree operative o presso funzioni aziendali diverse dalla Funzione AML, riferisce direttamente al Responsabile della Funzione stessa per le questioni attinenti ai relativi compiti di presidio del rischio di riciclaggio.

Per ulteriori dettagli si fa rinvio al Regolamento della Funzione AML.

7.3. Responsabile per le segnalazioni di operazioni sospette

Ai sensi dell'art. 36 del Decreto, il Responsabile della segnalazione di operazioni sospette (Responsabile SOS o Delegato SOS) è il "legale rappresentante del destinatario, ovvero un delegato" appositamente incaricato. La delega può essere conferita anche al Responsabile della Funzione AML.

Il Responsabile SOS è in possesso di adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità e svolge la propria attività con autonomia di giudizio e riservatezza anche nei confronti degli esponenti aziendali e delle altre funzioni aziendali.

Il Responsabile SOS non ha responsabilità dirette in aree operative, né è gerarchicamente dipendente da soggetti di queste aree.

La nomina e la revoca del Responsabile SOS sono di competenza del Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale e sono comunicate tempestivamente alla UIF.

Il ruolo e le responsabilità del Responsabile SOS sono formalizzati e resi pubblici all'interno della Banca e presso la rete distributiva attraverso la diffusione della presente Policy AML nonché, per quanto attiene al processo di segnalazione all' UIF delle operazioni sospette e alle attività di valutazione SOS, mediante il Regolamento AML.

Il Consiglio di amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, ha conferito – a far data da Novembre 2023 - delega per la segnalazione di operazioni sospette al Responsabile AML, che ha assunto anche la carica di Responsabile SOS.

Il Responsabile SOS ha il compito di:

- valutare tempestivamente, alla luce di tutti gli elementi disponibili, le operazioni sospette comunicate dal responsabile della filiale o di altro punto operativo o unità organizzativa o struttura competente alla gestione concreta dei rapporti con la clientela all'interno della Banca (c.d. "primo livello"), ovvero di cui sia venuto a conoscenza nell'ambito della propria attività;
- trasmettere alla UIF le segnalazioni ritenute fondate, omettendo l'indicazione dei nominativi dei soggetti coinvolti nella procedura di segnalazione dell'operazione;
- mantenere evidenza delle valutazioni effettuate nell'ambito della procedura, anche in caso di mancato invio della segnalazione alla UIF.

Il Responsabile SOS ha accesso a tutte le informazioni ritenute rilevanti; in particolare:

- può acquisire ogni informazione utile dalla struttura che svolge il primo livello di analisi delle operazioni anomale;
- ha libero accesso ai flussi informativi diretti agli organi e strutture aziendali, significativi per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio (es. richieste pervenute dall'Autorità Giudiziaria o dagli organi investigativi);
- utilizza nelle valutazioni anche eventuali elementi desumibili da fonti informative liberamente accessibili.

Il Responsabile SOS è tenuto a conoscere e applicare, con rigore ed efficacia, istruzioni, schemi e indicatori emanati dalla UIF; svolge un ruolo di interlocuzione con la UIF e corrisponde tempestivamente alle eventuali richieste di approfondimento provenienti dalla stessa.

Il Responsabile SOS comunica, con modalità organizzative idonee ad assicurare la tutela della riservatezza, l'esito della propria valutazione al soggetto responsabile di primo livello che ha dato origine alla segnalazione. Il Responsabile SOS effettua, anche tramite la propria struttura, verifiche, anche a campione, sulla congruità delle valutazioni effettuate dal primo livello sull'operatività della clientela.

Nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal Decreto sull'identità dei soggetti che prendono parte alla procedura di segnalazione delle operazioni, il responsabile SOS fornisce – anche attraverso l'utilizzo di idonee basi informative – informazioni sui nominativi dei clienti oggetto di segnalazione di operazioni sospette ai responsabili delle strutture competenti per l'attribuzione o l'aggiornamento del profilo di rischio dei clienti stessi.

Si fa rinvio al Regolamento AML () per una dettagliata descrizione dei compiti assegnati al Delegato Aziendale SOS e riferiti al processo segnaletico.

7.4. Esternalizzazione delle attività della Funzione AML

Le attività connesse alla funzione antiriciclaggio possono essere delegate a fornitori esterni, purché tale scelta rispetti rigorosamente il principio di proporzionalità rispetto alla natura, dimensione e complessità dell'organizzazione.

Responsabilità e Governance

Nonostante l'eventuale esternalizzazione, la responsabilità ultima per la gestione efficace dei rischi di riciclaggio rimane esclusivamente a carico dei destinatari della normativa. Questi ultimi mantengono l'obbligo di:

- **Presidio continuo dei rischi:** monitorare costantemente i rischi derivanti dalle decisioni di esternalizzazione adottate
- **Mantenimento delle competenze:** conservare internamente le competenze tecniche e gestionali indispensabili per una supervisione qualificata
- **Controllo operativo:** garantire un monitoraggio sistematico e continuativo delle attività delegate a soggetti terzi

La strategia di esternalizzazione deve essere strutturata in modo da preservare integralmente l'efficacia e la qualità del sistema dei controlli interni. L'affidamento a terzi non può in alcun modo compromettere gli standard di vigilanza e controllo richiesti dalla normativa antiriciclaggio.

La Banca ha deciso di non ricorrere alla esternalizzazione per lo svolgimento di attività della Funzione AML, avendo a disposizione le competenze tecniche e gestionali necessarie

Eventuali esternalizzazioni di compiti della Funzione AML dovranno essere valutate dal Consiglio di amministrazione, unitamente alle misure da adottare affinché detto modello non pregiudichi la qualità complessiva del sistema dei controlli.

7.5. Funzione Risk Management

Con riferimento al presidio dei rischi in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, la funzione Risk Management collabora con la funzione Antiriciclaggio:

- per la definizione delle metodologie di valutazione dei rischi in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, favorendo le sinergie con gli strumenti e i metodi propri dell'operational risk management;
- per integrare il modello di valutazione e gestione del rischio di non conformità nel Risk Appetite Framework (RAF).

7.6. Funzione di Revisione interna

La Funzione di Revisione interna verifica in modo continuativo il grado di adeguatezza degli assetti organizzativi aziendali e la sua conformità rispetto alla disciplina di riferimento e vigila sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni.

La Funzione di Revisione interna, in materia di contrasto al riciclaggio, attraverso controlli sistematici anche di tipo ispettivo a distanza o in loco, verifica:

- il costante rispetto dell'obbligo di adeguata verifica, sia nella fase di instaurazione del rapporto che nello svilupparsi nel tempo della relazione;
- l'effettiva acquisizione e l'ordinata conservazione dei dati e documenti prescritti dalla normativa;
- l'effettivo grado di coinvolgimento del personale nonché dei responsabili delle strutture centrali e periferiche, nell'attuazione degli obblighi di comunicazione e segnalazione.

La Funzione di Revisione interna pianifica le opportune verifiche in materia di rischi di riciclaggio, che interessano sia le strutture operative interne che la rete distributiva, nonché eventuali altri soggetti cui la Banca abbia esternalizzato specifiche attività che possano impattare ai fini di tali rischi. La Funzione di Revisione interna verifica periodicamente l'adeguatezza e l'efficacia della Funzione AML.

Le verifiche formano oggetto di pianificazione per consentire che tutte le strutture operative periferiche e centrali siano sottoposte a verifica in un congruo arco di tempo e che le iniziative siano più frequenti nei confronti delle strutture maggiormente esposte ai rischi di riciclaggio, nonché con riferimento ai rapporti con profilo di rischio alto.

La Funzione di Revisione interna cura, inoltre, gli opportuni interventi di follow-up per verificare l'avvenuta adozione e l'efficacia degli interventi correttivi in ordine a carenze e irregolarità riscontrate nell'ambito delle verifiche e della loro idoneità a evitare analoghe situazioni in futuro.

Gli esiti delle verifiche e degli interventi di revisione e follow-up da parte della Funzione di Revisione interna sono oggetto di condivisione con le funzioni aziendali di controllo secondo quanto previsto dal Regolamento dei flussi informativi.

La Funzione riferisce, almeno annualmente, agli Organi aziendali le informazioni sull'attività svolta e sui suoi esiti, fermo restando il rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal Decreto.

7.7. Comitato Prodotti

L'offerta di nuovi prodotti o servizi e l'avvio di nuove operatività che possono incidere sull'esposizione al rischio di riciclaggio del destinatario devono essere accompagnati da adeguati presidi e misure volte a mitigare tale rischio.

Il Comitato pertanto acquisisce il parere preventivo del Responsabile AML sulla valutazione del rischio di riciclaggio connesso all'offerta di prodotti e servizi nuovi, alla modifica significativa di prodotti o servizi già offerti, all'ingresso in un nuovo mercato o all'avvio di nuove attività, unitamente alle raccomandazioni in merito alle misure necessarie per mitigare e gestire tali rischi.

Per maggiori dettagli, si rinvia alla Policy che disciplina il processo di approvazione di nuovi prodotti e servizi e l'avvio di nuove attività ed inserimento in nuovi mercati approvata dal Consiglio di amministrazione. per maggiori dettagli.

7.8. Alto Dirigente

Il Consiglio di amministrazione ha individuato nella figura del Direttore Generale, l'Alto Dirigente con il compito di autorizzare l'avvio o la prosecuzione di rapporti con la clientela a rischio, con facoltà di delegare, dandone successiva informativa al Consiglio.

Il Direttore Generale può delegare tale compito ad altro dipendente in possesso di idonei requisiti di esperienza, professionalità, nonché idonea conoscenza del livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo complessivo cui è esposta la Banca. Il soggetto delegato deve essere dotato di un livello di autonomia sufficiente ad assumere decisioni in grado di incidere sul livello di rischio. La delega è formalizzata per iscritto.

Il Direttore Generale, in data 15/01/2020, ha conferito, con delega scritta, l'incarico di Alto Dirigente al C.O.O. (conferimento aggiornato alla data del 20/04/2023).

L'Alto dirigente, nei limiti della delega ricevuta e previa valutazione resa dalla Funzione AML, autorizza:

- l'avvio o la prosecuzione del rapporto continuativo o l'esecuzione dell'operazione occasionale riconducibile a cliente o titolare effettivo che rientrano nella definizione di PEP/Collegato PEP, valutando l'esposizione al rischio di riciclaggio della stessa e il grado di efficacia dei presidi aziendali in essere per mitigare il rischio.
- l'apertura di rapporti di corrispondenza con intermediari aventi sede in Paesi terzi e verifica l'adeguatezza delle misure adottate per mitigare in maniera efficace il rischio connesso al rapporto.
- l'avvio o la prosecuzione del rapporto continuativo in capo a soggetti interessati da Accertamenti dell'Autorità Giudiziaria, soggetti Trust-Fiduciarie, soggetti di diritto estero o con presenza di Trust-Fiduciarie- Società di diritto estero nella compagine societaria (cfr. Allegato 4 della Policy)

Qualora l'Alto Dirigente ritenga di non adeguarsi al parere della Funzione AML è tenuto a formalizzare e motivare la decisione e a individuare le misure che saranno adottate per mitigare i rischi segnalati.

L'iter autorizzativo è descritto nell' Allegato 4 del presente documento.

7.9. Altre Funzioni aziendali di controllo

La Funzione AML collabora con le altre Funzioni aziendali di controllo per sviluppare le metodologie di gestione del rischio tenuto conto delle strategie e dell'operatività aziendale, strutturando processi conformi alla normativa vigente e prestando attività di consulenza qualora necessario.

Tale collaborazione risulta utile in particolar modo nella fase di esercizio di Autovalutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento al terrorismo (AML/CFT), su cui la Banca d'Italia ha diffuso specifiche raccomandazioni che introducono diversi aggiornamenti e buone prassi per rendere il processo di autovalutazione più efficace e strutturato, promuovendo in particolare:

- una maggiore attenzione alla qualità dei dati e alla tracciabilità delle analisi con specifica raccomandazione di dotarsi oltre che di indicatori quantitativi per il rischio inerente anche di indicatori quantitativi per la misura delle vulnerabilità oltre che di quelli più puramente qualitativi;
- il coinvolgimento più ampio delle funzioni di controllo e governance;
- un approccio più integrato e basato su evidenze oggettive;
- la valorizzazione della cultura del rischio AML/CFT in tutta l'organizzazione.

7.10. Le Funzioni operative

Le strutture operative della Banca, individuabili essenzialmente nel front-office di Filiale, rappresentano il primo ed essenziale livello di presidio aziendale ai fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in quanto unità operative cui competono concretamente l'amministrazione e la gestione dei rapporti con la clientela. In particolare:

- recepiscono le istruzioni operative in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo, imposte dalla normativa esterna e interna;
- assicurano la corretta attuazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela, sia nella fase di instaurazione dei rapporti continuativi, sia sulla clientela occasionale, effettuando altresì un monitoraggio costante per tutta la durata dei rapporti, anche mediante l'utilizzo degli strumenti informatici a ciò specificamente deputati;
- acquisiscono e assicurano l'ordinata conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni prescritti per l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, in coerenza con quanto stabilito dalle disposizioni interne, assicurandone altresì l'aggiornamento e garantendo la correttezza e completezza dei dati e delle informazioni da registrare in Archivio Unico Informatico;
- sulla base delle evidenze fornite attraverso gli strumenti specificamente deputati, effettuano le valutazioni periodiche del profilo di rischio attribuito alla clientela;
- valutano l'operatività svolta dalla clientela, anche – ma non esclusivamente – attraverso gli strumenti informatici di supporto predisposti a tal fine, attivando se del caso il processo di segnalazione di operazione sospetta;
- assicurano il rispetto degli obblighi di comunicazione al MEF ex art.51 del Decreto;
- esaminano le periodiche evidenze di volta in volta fornite dai competenti servizi o uffici centrali, volte ad assicurare l'adempimento degli obblighi prescritti dalla normativa in materia di adeguata verifica della clientela;
- assicurano la massima collaborazione alle competenti Autorità, nell'ambito di indagini, approfondimenti, ispezioni in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo effettuate presso le stesse, coordinandosi con le competenti strutture e/o funzioni della Società.

Inoltre, le Funzioni operative, ciascuna per le aree di propria competenza, sono tenute a:

- segnalare le novità intervenute nelle prassi operative;
- comunicare situazioni di non conformità alle norme di cui vengano a conoscenza;
- collaborare nell'individuazione degli interventi di mitigazione necessari per la risoluzione delle anomalie eventualmente riscontrate;
- attivare prontamente gli interventi di adeguamento necessari, comunicando i relativi stati di avanzamento.

7.11. Altre Funzioni aziendali

Tutte le Funzioni aziendali, ciascuna per le aree e attività di competenza, sono tenute a collaborare con la Funzione AML provvedendo a:

- segnalare le novità intervenute nelle prassi operative;
- comunicare situazioni di non conformità alle norme di cui vengano a conoscenza;

- collaborare nell'individuazione degli interventi di mitigazione necessari per la risoluzione delle anomalie eventualmente riscontrate;
- attivare prontamente gli interventi di adeguamento necessari, comunicando i relativi stati di avanzamento.

In particolare, sono coinvolte nel sistema di prevenzione e contrasto del rischio di riciclaggio le seguenti funzioni aziendali, cui sono assegnate specifiche responsabilità in ambito AML:

- Ufficio Organizzazione, con responsabilità connesse all'organizzazione dei processi, all'implementazione delle soluzioni per adempiere agli obblighi prescrittivi in materia
- Ufficio Gestione Personale, con responsabilità connesse alle attività formative;
- Ufficio Sistemi e Tecnologie, con responsabilità connesse allo sviluppo delle soluzioni informatiche per adempiere agli obblighi in materia.
-

7.12. Personale dipendente

Il personale, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze, è tenuto ad operare nel rispetto degli obblighi di legge e ad assicurare la corretta attuazione delle politiche di gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Il personale, per quanto di propria competenza, nell'ambito delle mansioni attribuite e attenendosi alle indicazioni impartite dalla documentazione interna in materia contrasto al antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo, è responsabile:

- della corretta identificazione della clientela ai fini antiriciclaggio;
- della corretta esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela e dei controlli antiterrorismo;
- della corretta conservazione dei dati identificativi dei soggetti e delle informazioni raccolte in sede di adeguata verifica della clientela;
- della segnalazione tempestiva alla Funzione competente, secondo la procedura di segnalazione di operazione sospetta stabilita nella normativa interna, di ogni circostanza per la quale sanno, sospettano, hanno ragionevoli motivi per sospettare che siano state compiute, tentate o siano in corso operazioni di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o che i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da un'attività criminosa;
- della segnalazione, attraverso i canali dedicati, delle possibili violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni dettate in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (c.d. whistleblowing);
- della comunicazione ai soggetti competenti delle eventuali violazioni alle disposizioni in materia di limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore e di divieto di conti e libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF);
- della collaborazione attiva con la Funzione AML, in particolare fornendo risposte tempestive ed esaurienti alle eventuali richieste di informazioni e approfondimenti.

Il personale partecipa ai programmi di formazione definiti dalla Funzione AML.

7.13. Presidi in materia di rete distributiva e mediatori

Per i servizi offerti attraverso gli agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi, o altri soggetti legati alla Banca da vincoli contrattuali, sono adottati presidi funzionali ad assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di contrasto al riciclaggio da parte della rete distributiva.

Nell'ambito delle suddette convenzioni stipulate con la rete distributiva, la Banca:

- indica le regole di condotta a fini antiriciclaggio che essi devono seguire nello svolgimento dell'attività per conto della medesima;
- si impegna a fornire agli addetti alla rete distributiva gli strumenti operativi e le procedure, anche informatiche, che li assistano nell'esecuzione delle operazioni e dei relativi adempimenti a fini antiriciclaggio;
- appronta, o verifica che siano stati approntati, programmi di formazione specifici e periodici a favore della rete distributiva, affinché gli addetti abbiano una conoscenza adeguata della normativa e delle connesse responsabilità e siano in grado di utilizzare consapevolmente strumenti e procedure di ausilio nell'esecuzione degli adempimenti;
- monitora costantemente il rispetto da parte della rete distributiva delle regole di condotta antiriciclaggio stabilite dalla normativa e in sede contrattuale;
- effettua verifiche periodiche presso i punti operativi degli addetti alla rete distributiva;
- interviene a supporto della rete distributiva nell'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 25 del Decreto quando è richiesta una verifica rafforzata della clientela in ragione del più elevato rischio di riciclaggio.

Nel caso di intervento di un mediatore creditizio, la Banca può avvalersi dei dati e delle informazioni già raccolti dal mediatore, verificando la correttezza degli adempimenti compiuti per l'identificazione della clientela e controllando che il flusso informativo sia tempestivamente trasmesso ai fini degli obblighi di conservazione.

La Banca interrompe ogni rapporto con il mediatore se ha accertato gravi inadempimenti da parte di questo nell'esecuzione degli obblighi antiriciclaggio.

Gli agenti in attività finanziaria sono soggetti ai medesimi controlli a cui sono sottoposte le unità periferiche della Banca.

Ai fini del controllo sull'operato della rete distributiva, anche con riferimento agli obblighi antiriciclaggio, sono previste specifiche attività ispettive condotte dalla Funzione Antiriciclaggio e dall'Internal Audit.

Coerentemente con le politiche interne adottate in materia di governo dei nuovi prodotti/servizi/canali, lo sviluppo di nuovi canali di distribuzione deve essere attentamente valutato in termini di esposizione al rischio ML/FT, dei presidi di controllo da sviluppare al fine di mitigare il rischio insito nel nuovo canale e qualora non gestibile o non mitigabile non se ne autorizza l'utilizzo.

A seguito della valutazione di rischio esso è sottoposto quindi ad approvazione del Consiglio di amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale. I canali distributivi diversi da quelli diretti devono essere considerati ai fini della ponderazione dei fattori di rischio da assegnare alla clientela che si avvalgono di detti canali.

7.14. Formazione

Un'efficace conoscenza della normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo garantisce un'adeguata barriera di protezione, unitamente agli adempimenti, per declinare la responsabilità di cui ciascun operatore è destinatario. Da ciò discende la necessità di idonee misure di addestramento e formazione continuativa di tutto il personale, con programmi che tengano conto delle evoluzioni della normativa nazionale e internazionale e dell'autoregolamentazione interna (regolamenti, manuali, procedure, circolari, ecc.).

La Banca realizza programmi di addestramento e di formazione del personale rispetto agli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio; assicura a tutto il personale l'accesso alle procedure interne anche per la segnalazione delle violazioni di cui all'art.48 del Decreto antiriciclaggio, nell'ambito della formazione prevista dalla "Policy e processo in materia di segnalazione delle violazioni" alla quale si rinvia per la formazione in materia di whistleblowing.

Con periodicità annuale il responsabile della Funzione AML, supporta l'Ufficio Gestione Personale nella predisposizione di un piano formativo, finalizzato a conseguire un aggiornamento su base continuativa:

- del personale dipendente;
- dei collaboratori nell'ambito della Funzione AML;
- della rete distributiva e mediatori

In particolare, i programmi di formazione:

- assicurano una preparazione per i dipendenti ed i collaboratori che sono a diretto contatto con la clientela o comunque coinvolti nel processo di segnalazione di operazioni sospette e per il personale appartenente alla funzione antiriciclaggio, ai quali è richiesto anche un più approfondito aggiornamento sull'evoluzione dei rischi di riciclaggio e sugli scenari;
- sono calibrati in funzione sia del tipo di attività/mansione svolta dal dipendente sia dei gap formativi eventualmente riscontrati in occasione delle attività di controllo effettuate dal II e III livello oppure dalla vigilanza in occasione delle visite ispettive;
- assicurano un aggiornamento continuo del personale in merito all'evoluzione della normativa e ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- includono un test finale per valutare che il personale abbia effettivamente compreso gli argomenti oggetto di esposizione.

Per i neoassunti la formazione obbligatoria del personale e dei collaboratori in tema di prevenzione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo è erogata entro tre mesi dalla data di assunzione.

Laddove un dipendente o un collaboratore non completi la formazione prevista entro un determinato termine, l'Ufficio Gestione Personale lo segnala a livelli gerarchici superiori e prevede adeguati provvedimenti, sino, se necessario, all'impossibilità di trattare con clienti o di gestire operazioni.

Nel caso di ricorso a fornitori esterni, il responsabile AML accerta che i soggetti cui sia affidato lo svolgimento dell'attività formativa possiedano le conoscenze in materia, richieste per garantire la qualità della formazione e che il contenuto di quest'ultima sia adeguata alle specificità ed aspettative del destinatario.

Il responsabile della Funzione AML anche avvalendosi dell'ausilio di consulenti esterni, organizza incontri con il personale dipendente e con i responsabili dei punti operativi, intervenendo personalmente per promuovere la cultura del contrasto al riciclaggio, diffondere linee guida e fornire chiarimenti operativi; individua i fabbisogni formativi derivanti dalle disposizioni normative, dai relativi aggiornamenti e dalle eventuali modifiche organizzative che possono subentrare nel corso del tempo. La Funzione AML fornisce il

proprio supporto al consulente esterno in occasione dei corsi di formazione, in particolare per quanto di attinente alle modalità ed ai presidi operativi posti in essere dalla Banca.

Nell'ambito della relazione annuale prodotta dalla Funzione AML, presenta ai componenti dell'organo con Funzione di supervisione strategica, gestione e controllo, una relazione in ordine all'attività di addestramento e formazione in materia di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo svolta che comprende:

- un consuntivo sull'attività formativa erogata alle strutture e fruita dalla Funzione AML nel periodo di riferimento (anno precedente);
- l'attività formativa del personale inserite nel Piano di formazione per l'anno in corso per la relativa approvazione.

8 PROCEDURE E SISTEMI INFORMATIVI

Per procedure si intendono le pratiche operative da seguire nello svolgimento dei processi di lavoro per il rispetto delle normative nazionali ed internazionali per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

In attuazione delle politiche aziendali in materia di contrasto del riciclaggio, vengono emanati atti che compongono la normativa interna della Banca e fanno parte del Framework AML. Tali atti disciplinano in dettaglio i processi aziendali e integrano appunto le procedure interne.

Fanno parte integrante delle procedure interne gli strumenti di lavoro adottati dalla Banca, quali infrastrutture IT, software, sistemi informativi, tools.

Fanno altresì parte delle procedure i contratti e la modulistica utilizzati per adempiere agli obblighi AML nella gestione della relazione con il cliente e con le controparti.

Le principali procedure per la corretta gestione del rischio *ML* in ogni fase dei processi di lavoro della Banca sono definite nei seguenti documenti adottati, in ragione della fattispecie, dal Consiglio di amministrazione e dal Direttore Generale:

- Policy AML;
- Regolamento della Funzione AML;
- Manuale AML;
- Regolamento Flussi informativi interni, normato all'interno del Regolamento SCI

Il Consiglio di amministrazione ha stabilito inoltre l'adozione dei seguenti strumenti ed infrastrutture IT per la gestione dei processi operativi inerenti al rischio di riciclaggio e all'adempimento degli obblighi AML CFT:

- Sistema di gestione dell'anagrafica dei clienti e dei rapporti;
- Sistema di detection delle transazioni in contante
- Sistema di detection PEPs;
- Sistema di detection notizie e alert pregiudizievoli;
- Sistema di gestione dell'adeguata verifica;
- Sistema di profilatura dei clienti;
- Sistema di transaction monitoring;
- Sistema per la gestione dell'iter segnaletico SOS;
- Sistema per la conduzione dell'autovalutazione;
- Sistema per la conduzione del questionario AML (cd. "Survey");
- Sistema per l'inoltro dei dati relativi alle comunicazioni Oggettive;
- Sistema per l'inoltro dei flussi S.A.R.A;
- Sistema per l'inoltro dei flussi relativi ai depositi russi e bielorusi;

9 CONTROLLI INTERNI E FLUSSI INFORMATIVI

9.1 Profili strutturali

Le Disposizioni sull'Organizzazione prevedono che il Consiglio di amministrazione *"approva le linee di indirizzo di un sistema di controlli interni organico e coordinato, funzionale alla pronta rilevazione e alla gestione del rischio di riciclaggio e ne assicura l'efficacia nel tempo"*.

L'architettura del sistema dei controlli interni in materia antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo adottata per la Banca risponde ai seguenti principi:

- le unità operative curano la relazione con la clientela, il processo di adeguata verifica e la distribuzione dei prodotti e sono responsabili dei controlli di linea;
- la Funzione AML, come Funzione aziendale di controllo di 2° livello, è titolare delle attività di controllo di secondo livello, raggruppabili nelle seguenti categorie:
 - coordinamento e concorso per lo svolgimento del processo di autovalutazione: misurazione dell'esposizione al rischio ML della Banca (rischio inerente e rischio residuo);
 - controlli nel continuo di esposizione al rischio specifico della Banca: sorveglianza di indicatori di esposizione al rischio inerente per verificare gli scostamenti rispetto a quanto rilevato mediante processo di autovalutazione, per il pieno rispetto delle strategie indicate nel RAF (Risk Appetite Framework);
 - controlli di compliance ex ante: verifiche di conformità di processi e procedure rispetto alla normativa AML internazionale, nazionale ed aziendale; a tali controlli sono riconducibili le attività di identificazione delle nuove norme applicabili alla Banca e alla valutazione dell'impatto su processi e procedure;
 - controlli di effettività e adeguatezza: verifiche svolte nel continuo sull'adeguatezza del processo di gestione del rischio ML, nonché sull'idoneità di soluzioni e procedure adottate; la Funzione AML può effettuare, in raccordo con la Funzione di Revisione Interna, controlli in loco su base campionaria per verificare l'efficacia e la funzionalità delle stesse e individuare eventuali aree di criticità;
 - controlli di affidabilità del sistema informativo: verifiche sulla corretta funzionalità e affidabilità del sistema IT per l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa AML, con particolare riguardo all'adeguata verifica, al processo segnalatico (SOS), agli obblighi di comunicazione, alla conservazione di dati e documenti;
 - controllo costante o di transaction monitoring: verifiche svolte nel continuo rispetto ad un sistema di generazione di alert su clienti, rapporti, operazioni caratterizzate da fattori di rischio elevato o fattispecie di adeguata verifica rafforzata;
- la Funzione di Revisione interna è responsabile dello svolgimento delle seguenti attività di controllo (denominati di 3° livello):
 - attività di revisione dei processi operativi e di gestione del rischio ML che interessano la Funzione AML, le strutture centrali e la rete distributiva;
 - verifiche in materia ML/FT di natura ispettiva che interessano la rete distributiva; sono previsti controlli ispettivi presso i punti operativi al fine di verificare il rispetto della normativa antiriciclaggio e della regolamentazione diffusa dalla Banca;
 - verifiche in materia di criticità emerse in ambito antiriciclaggio da analisi a distanza che interessano le unità organizzative al fine di verificare il rispetto della normativa antiriciclaggio e della regolamentazione emanata dalla Banca.

Il sistema dei controlli interni in materia di AML è regolato dai documenti adottati dal Consiglio di amministrazione e/o dagli Organi di Vertice di cui al precedente paragrafo.

9.2 Coordinamento fra funzioni di controllo in materia AML

La collaborazione tra la Funzione AML e le altre Funzioni di controllo si inserisce nel più generale quadro di coordinamento tra tutte le funzioni con compiti di controllo, al fine di assicurare il corretto funzionamento del sistema dei controlli interni, sulla base di una proficua interazione, evitando sovrapposizioni o carenze di presidio.

La Funzione AML pone particolare attenzione all'adeguatezza dei sistemi e delle procedure interne in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione, nonché dei sistemi di individuazione, valutazione e segnalazione di operazioni sospette, all'efficace rilevazione delle altre situazioni oggetto di obbligo di comunicazione, nonché alla conservazione della documentazione e delle evidenze previste dalla normativa.

Nella valutazione dell'adeguatezza di tali procedure, la Funzione può effettuare, in raccordo con la Funzione di Revisione Interna, controlli in loco su base campionaria per verificare l'efficacia e la funzionalità delle stesse e individuare eventuali aree di criticità.

L'interazione e il coordinamento della Funzione AML con le altre Funzioni di controllo è altresì assicurata:

- da una pianificazione condivisa e organica del piano di lavoro annuale delle funzioni di controllo;
- da una condivisione degli esiti delle verifiche svolte da ciascuna Funzione di controllo in materia AML;
- dallo scambio di adeguati flussi informativi fra le funzioni di controllo;
- dalla partecipazione al Comitato Rischi;
- dagli incontri del Comitato di Progettazione e controllo prodotti
- dal riferimento comune costituito dal RAF – Risk Appetite Framework;
- dal confronto congiunto e periodico con l'Organismo di Vigilanza 231 sulle materie AML;
- dalla partecipazione a gruppi di lavoro inter-funzionali interni per la definizione di nuovi processi e prassi operative e/o ai fini della risoluzione di problematiche rilevate in merito ad alcuni specifici ambiti di operatività.

Per ulteriori dettagli si rimanda al Regolamento sul SCI della Banca.

9.3 Flussi informativi a cura della Funzione Antiriciclaggio

Come più puntualmente descritto nel Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni, la Funzione AML provvede alla condivisione dei seguenti flussi informativi, così come riepilogato nell'Allegato 1 dello SCI:

INFORMATIVA	PERIODICITÀ	DESCRIZIONE
Relazione Annuale AML	Annuale	Relazione che fornisce il riepilogo ed i relativi esiti delle attività svolte dalla Funzione Antiriciclaggio nel corso dell'anno, in uno alle criticità rilevate e relative proposte di miglioramento
Documento di Autovalutazione AML	Annuale	Nel documento di Autovalutazione si provvede ad identificare, analizzare e valutare le minacce più rilevanti sotto il profilo di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, individuando i metodi di svolgimento di tali attività criminali (cd rischio inerente), le criticità del sistema di prevenzione adottato (cd. Vulnerabilità) e quindi i settori che, al netto delle mitigazioni già in essere, espongono maggiormente la Banca a tali rischi (cd. Rischio residuo)
Survey AML (ex Questionario AML)	Annuale	Raccolta dati Banca, predisposizione e compilazione del "Questionario AML" da trasmettere all'UIF su portale Infostat in modalità "Data entry" o "Upload"
Indicatori di rischio operativo e reputazionale	Trimestrale	Comunicazione degli indicatori di rischio operativo e reputazionale definiti all'interno del RAF
Overview (AML)	Trimestrale	Riepilogo dei dati statistici di maggior rilievo ad elevato impatto per il perimetro AML
Aggiornamenti normativa interna AML	Ad evento	Allineamento informativo relativo ad aggiornamenti di revisione della normativa interna
Aggiornamenti normativa esterna (Banca d'Italia - EBA)	Ad evento	Allineamento informativo relativo ad aggiornamenti della normativa in materia antiriciclaggio ed eventuali impatti sui processi interni AML in BCP
Violazioni e/o carenze rilevanti	Ad evento	Segnalazioni di eventuali violazioni e/o carenze rilevanti, quali ad esempio violazioni che possono comportare un alto rischio di sanzioni regolamentari o legali, perdite finanziarie di rilievo o significativi impatti sulla situazione finanziaria o patrimoniale, danni di reputazione e malfunzionamenti di procedure informatiche critiche.

Tutti i report prodotti dalla funzione antiriciclaggio sono inviati per conoscenza alle altre funzioni aziendali di controllo.

9.4 Sistema di Whistleblowing

L'art. 48 del Decreto richiede l'istituzione di un sistema interno di segnalazione delle violazioni (c.d. **Whistleblowing**) delle disposizioni dettate al fine di prevenire il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Tale tipologia di segnalazione interna affianca, senza sostituirle, diverse procedure di segnalazione già previste in relazione a specifici settori normativi, quali:

- segnalazioni all'Organismo di Vigilanza D.Lgs. 231/2001, in relazione alla commissione dei c.d. "reati presupposto";
- segnalazione di operazioni sospette in materia antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo.

Considerati i requisiti e le caratteristiche del sistema di Whistleblowing previsto in ambito AML, la Banca ha definito di avvalersi per le segnalazioni in materia del sistema già allestito ai sensi della Circ. 285/2013 in conformità con le disposizioni del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (c.d. "Decreto Whistleblowing"), che recepisce la Direttiva europea (UE) 2019/1937, garantendo così la protezione dei segnalanti e la corretta gestione delle segnalazioni di illeciti, nel rispetto dei principi di trasparenza e legalità. A tal fine, la responsabilità della gestione delle segnalazioni Whistleblowing in tema di antiriciclaggio e antiterrorismo è assegnata al Responsabile della Funzione AML.

Per ogni dettaglio sul processo operativo si fa rinvio al documento di Policy in materia di Whistleblowing.

10 GESTIONE DEI RISCHI DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

10.1 Approccio basato sul rischio e Profilatura della clientela

In base al principio dell'approccio basato sul rischio, la Banca modula l'intensità e l'estensione degli obblighi di adeguata verifica secondo il grado di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato a ciascun singolo cliente, applicando alternativamente misure di adeguata verifica ordinaria, rafforzata o, limitatamente ai casi previsti nell'art.23 del Decreto ed indicati nel par. 11.2.1, semplificata.

A tal fine vengono considerati i fattori di rischio rilevanti individuati dalla Banca. I sistemi valutativi ed i processi decisionali adottati assicurano coerenza di comportamento all'interno dell'intera struttura aziendale e la tracciabilità delle verifiche svolte e delle valutazioni effettuate, per argomentare l'adeguatezza delle misure assunte rispetto ai rischi rilevanti in concreto.

La Banca adotta un modello di profilatura che consente di assegnare, attraverso procedure informatiche, un profilo di rischio sulla base di fattori predeterminati e di condizioni, valutati e ponderati in base alla loro rilevanza con l'associazione di un punteggio. In esito alla profilatura che viene definita in sede di onboarding, ciascun cliente è ricondotto ad una delle quattro classi di rischio predefinite dalla Banca: Irrilevante, Basso, Medio, Alto.

In relazione ai rapporti continuativi, la Banca definisce la frequenza ordinaria di aggiornamento della profilatura del cliente in coerenza con il suo livello di rischio (cfr. par.11.3). In ogni caso, la Banca verifica senza ritardo la congruità della classe di rischio già assegnata quando viene a conoscenza eventi o circostanze suscettibili di incidere sul profilo di rischio del cliente, anche se riferibili al suo titolare effettivo al ricorrere di eventi o circostanze che sono suscettibili di modificare il profilo di rischio (es., nel caso di assunzione della qualifica di PEP, di cambiamenti rilevanti dell'operatività del cliente o del titolare effettivo o della compagine societaria per la presenza di adverse media).

Nel valutare le notizie negative, la Banca ne considera la fondatezza e l'attendibilità basandosi, in particolare, sulla qualità e sull'indipendenza delle fonti informative di cui dispone.

Il profilo di rischio è calcolato sulla base di fattori di rischio predefiniti, che tengono conto delle indicazioni normative e sono riferiti a:

- a. Cliente, esecutore e titolare effettivo
- b. Prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione
- c. Paese/Area geografica

Con riferimento alla attività di Private Banking, la Banca valorizza in modo adeguato, nel calcolo del punteggio per l'assegnazione al cliente della classe di rischio, i fattori di specifica rischiosità che caratterizzano l'attività della specie e applica misure rafforzate, se opportuno, alla luce del complesso delle informazioni disponibili e delle valutazioni effettuate. In questi casi, in particolare, è necessario verificare l'origine del reddito e del patrimonio del cliente.

Per i dettagli relativi ai criteri di profilatura della clientela e l'importanza da attribuire ai singoli fattori di rischio inerenti al paese o all'area geografica, si rimanda al Regolamento AML (Allegato 2 del presente documento)

10.2 Adeguata Verifica ordinaria della clientela

L'adeguata verifica della clientela si sostanzia nello svolgimento delle seguenti attività:

- identificazione del cliente, dell'eventuale esecutore e dell'eventuale titolare effettivo;

- verifica dell'identità del cliente, dell'eventuale esecutore e dell'eventuale titolare effettivo sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
- acquisizione e valutazione delle informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo, nonché, in presenza di un rischio elevato di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, dell'operazione occasionale;
- esercizio di un controllo costante nel corso del rapporto continuativo.

Quando la Banca non è in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, non instaura il rapporto continuativo ovvero non si esegue l'operazione e valuta l'inoltro di una segnalazione sospetta. Se l'impossibilità si verifica per un rapporto continuativo già in essere, la Banca si astiene dal proseguire il rapporto e valuta se inviare una segnalazione di operazione sospetta.

La Banca svolge le attività di adeguata verifica, di cui alle lettere da a) a c) di cui all'art. 17 del Decreto, almeno nei momenti e nelle circostanze di seguito indicati:

- prima dell'instaurazione di un rapporto continuativo;
- quando viene eseguita un'operazione occasionale disposta dal cliente che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore ai limiti imposti dalla legge¹, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate o frazionate ovvero che consista in un trasferimento di fondi superiore a quanto previsto dalla normativa vigente. Al di là dei limiti imposti dalla legge, occorre anche valutare quando una serie di operazioni occasionali siano tali da considerarsi come un rapporto continuativo, prendendo in considerazione fattori quali la frequenza o la regolarità con cui il cliente effettua tali operazioni
- quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
- quando sorgono dubbi sulla completezza, veridicità o attendibilità delle informazioni e della documentazione precedentemente acquisita.

La Banca adempie agli obblighi in materia di adeguata verifica nei confronti dei nuovi clienti, mentre in relazione ai clienti già acquisiti svolge nuovamente l'adeguata verifica quando lo ritenga opportuno, in ragione dell'innalzamento del livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato al cliente e comunque nel rispetto di quanto disposto dall'art. 17 co.4 del Decreto.

➔ Adeguata Verifica a distanza (on-boarding a distanza)

La Banca, laddove utilizzi modalità di identificazione a distanza come consentito dal D.lgs. 231/07, all'art. 19, comma 1, lettera a) n. 2 e n. 5, adotta particolari procedure atte allo svolgimento degli obblighi di adeguata verifica, anche in considerazione del rischio di frodi connesse al furto di identità e tenuto conto degli Orientamenti dell'Autorità Bancaria Europea ("EBA/GL/2022/15") sull'utilizzo di soluzioni di onboarding a distanza.

¹ come definita dall'art.17 co.1 lett b) del Decreto, cioè un'operazione che: (i) comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con un'operazione unica o con più operazioni frazionate; o (ii) consista in un trasferimento di fondi superiore a 1.000 euro. I limiti di importo non si applicano, ed è quindi sempre dovuta l'adeguata verifica, per tutte le operazioni occasionali effettuate a titolo di servizio di pagamento o di emissione e distribuzione di moneta elettronica tramite agenti in attività finanziaria o "soggetti convenzionati e agenti". Rientrano tra le operazioni occasionali anche i casi in cui la Banca agisca da tramite o sia comunque parte nei trasferimenti di denaro contante o titoli al portatore effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, di importo complessivo pari o superiore a 15.000 euro

La Banca adotta meccanismi di identificazione a distanza solo se basati su soluzioni tecnologiche fornite da operatori esterni e riconosciuti dal mercato e sono assoggettati a preventiva valutazione ai sensi del par.4.1.3 degli Orientamenti.

L'utilizzo di una soluzione di onboarding a distanza del cliente può avvenire solo dopo avere accertato la possibilità di integrarla nel sistema di controlli interni della Società, consentendo così di gestire adeguatamente i rischi ML/TF che potrebbero derivare dall'utilizzo di tale soluzione.

Tenuto conto dei fattori di rischio relativi ai clienti, paesi o aree geografiche, prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione e dell'auto valutazione del rischio di riciclaggio connesso alla propria area di attività, l'onboarding a distanza è ammesso per:

- i seguenti prodotti e servizi: Conto corrente online (FAST)
- e per le seguenti categorie di clienti: Privati consumatori

In sede di adeguata verifica a distanza, tramite canale telematico, sarà sottoposto ai potenziali clienti un questionario KYC in forma "light", al fine di velocizzare l'iter di censimento e raccolta informazioni.

I controlli relativi all'idoneità dei documenti identificativi della clientela sono demandati ad una società esterna (Caricese), la quale, con utilizzo di strumenti informatici ed accesso a database europei/internazionali a norma, verifica la presenza di eventuali criticità sui documenti identificativi utilizzati dai soggetti potenziali clienti in sede di censimento.

Vengono effettuati altresì dei controlli relativi all'eventuale presenza di nominativi nelle c.d. Liste esterne. Qualora il soggetto presenti una "corrispondenza" con nominativi presenti nelle Liste esterne, l'Istituto in default non provvederà all'accensione dello specifico rapporto online.

10.3 Adeguata Verifica semplificata della clientela

La Banca individua, sulla base di un approccio basato sul rischio, fattispecie di clientela a basso rischio di riciclaggio e/o finanziamento al terrorismo cui possono essere applicate misure semplificate di adeguata verifica della Clientela.

I fattori di basso rischio rilevanti ai fini dell'applicazione delle misure semplificate si riferiscono alla tipologia di cliente, esecutore o titolare effettivo, alla zona geografica di residenza o in cui è stabilita la sede, a specifici prodotti, servizi e canali di distribuzione. Nello specifico sono soggetti a semplificata verifica:

- le Pubbliche Amministrazioni, o istituzioni, o organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente al diritto dell'Unione Europea;
- le Banche ammesse alla quotazione su mercati regolamentati e sottoposte ad obblighi di comunicazione che includono quello di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarità effettiva;
- gli intermediari Bancari e finanziari comunitari elencati all'articolo 3, comma 2, del Decreto – a eccezione di quelli di cui alle lettere i), o), s), v) - e intermediari Bancari e finanziari comunitari o con sede in un paese terzo con un efficace regime di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

La Banca non applica misure di adeguata verifica semplificata quando:

- sussistono dubbi, incertezze o incongruenze in relazione ai dati identificativi e alle informazioni acquisite in sede di identificazione del cliente, dell'esecutore ovvero del titolare effettivo;
- vengono meno le condizioni per l'applicazione delle misure semplificate, in base agli indici di rischio previsti dal Decreto e dalla normativa secondaria;

- le attività di monitoraggio sulla complessiva operatività del cliente e le informazioni acquisite nel corso del rapporto inducono a escludere la presenza di una fattispecie a basso rischio;
- sussiste comunque il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

La valutazione e l'autorizzazione all'applicazione di misure semplificate di adeguata verifica è di esclusiva competenza della Funzione AML.

Le misure semplificate di adeguata verifica consistono:

- i. nella possibilità di effettuare la verifica dei dati relativi al titolare effettivo acquisendo una dichiarazione di conferma sottoscritta dal cliente, sotto la propria responsabilità;
- ii. riduzione della frequenza dell'aggiornamento dei dati raccolti per l'adeguata verifica, salvo nei casi di apertura di nuovi rapporti o quando le informazioni non siano più attuali. In ogni caso, la Banca verifica il permanere dei presupposti per l'applicazione della procedura semplificata.

L'applicazione del regime semplificato comporta comunque sempre l'obbligo d'identificazione e di verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del Titolare Effettivo, acquisendo tutti i dati necessari al loro completo censimento (denominazione, natura giuridica, sede legale, e, ove esistente, codice fiscale) ed eseguendo tutte le fasi di cui consta il processo di adeguata verifica ordinaria, ma riducendone profondità, estensione e frequenza, secondo quanto previsto nelle Disposizioni AV.

La Funzione AML, nell'ambito della relazione annuale, fornisce informazioni sulla numerosità e tipologia di clientela per la quale hanno trovato applicazione le misure di adeguata verifica semplificata.

10.4 Adeguata Verifica rafforzata della clientela

La Banca applica misure rafforzate di adeguata verifica della clientela in presenza di clienti o situazioni che presentano un più elevato rischio di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo (livello di rischio "Alto") e comunque nei casi di cui all'art. 24 c2 del Decreto nei casi identificati da Banca d'Italia del Provvedimento AV e negli ulteriori casi individuati dalla Banca.

La Banca applica sempre misure rafforzate di adeguata verifica della clientela in presenza dei seguenti particolari fattori di elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo:

- clienti residenti o aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio o in caso di rapporti continuativi, prestazioni professionali e operazioni che coinvolgono paesi ad alto rischio soggetti presenti nelle liste delle persone o degli enti ai fini dell'applicazione degli obblighi di congelamento previsti dai Regolamenti comunitari o dai decreti adottati ai sensi del D.Lgs. 109/07 e loro collegati;
- rapporti di corrispondenza transfrontalieri con intermediario finanziario rispondente di un paese terzo in Funzione dei fattori di rischio geografico elevato (come da all.to 2 delle Disposizioni AV di Banca d'Italia);
- rapporti o operazioni con clienti (e relativi titolari effettivi) che siano persone politicamente esposte (PEP), salve le ipotesi in cui le stessa agiscano in veste di organi delle pubbliche amministrazioni. In tali ipotesi, la Società applica misure di adeguata verifica commisurate al rischio in concreto rilevato;
- rapporti o operazioni con clienti (e relativi titolari effettivi) che siano classificabili quali "soggetti Indesiderati" abbinati alle Liste Esterne.
- la clientela classificata come Trust/Fiduciarie/Società di diritto estero;
- la clientela che presenta all'interno della propria compagine societaria partecipazioni di Trust/Fiduciarie/Società di diritto estero
- la clientela sottoposta ad accertamenti/ indagini;

- la clientela oggetto di segnalazione alla UIF.

Prima di avviare, proseguire o intrattenere un rapporto continuativo con PEP o Enti Corrispondenti di paesi terzi o nei casi di rapporti continuativi, prestazioni professionali e operazioni che coinvolgono Paesi ad alto rischio, la Banca ottiene apposita autorizzazione dall'Alto Dirigente.

L'Alto Dirigente, qualora decida di non adeguarsi al parere della funzione antiriciclaggio, è tenuto a formalizzare e motivare la decisione e a individuare le misure che saranno adottate per mitigare i rischi segnalati.

La Banca inoltre applica la rafforzata verifica anche in presenza di ulteriori fattori di rischio (si rimanda all'Allegato 3 per ulteriori dettagli)

Le misure di adeguata verifica rafforzata consistono nell'acquisizione di maggiori informazioni sul cliente e sul titolare effettivo ed in una più accurata valutazione della natura e dello scopo del rapporto in modo da escludere con ragionevole certezza il ricorrere di ipotesi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, o, in alternativa, a determinare la decisione di trasmettere una segnalazione di operazione sospetta all'UIF.

Inoltre, è prevista l'intensificazione della frequenza delle verifiche e in una maggiore profondità delle analisi effettuate nell'ambito dell'attività di controllo costante del rapporto continuativo.

Nello specifico, le misure consistono:

a) nell'acquisizione di una maggiore quantità di informazioni relative a:

- i. l'identità del cliente, del titolare effettivo e assetto proprietario e di controllo del cliente aggiornato. In questo ambito è inclusa l'acquisizione e la valutazione di informazioni sulla reputazione del cliente e del titolare effettivo (rilevano al riguardo gli indici reputazionali indicati nell'Allegato 2, lettera A), n. 3) del [Provvedimento di Adeguata Verifica](#));
- ii. il rapporto continuativo, per comprenderne appieno natura e scopo. Rientrano in questo ambito l'acquisizione di informazioni su:
 - a. la provenienza e la destinazione dei fondi;
 - b. la natura dell'attività svolta dal cliente e dal titolare effettivo

b) in una migliore qualità delle informazioni da acquisire, quali:

- i. la verifica dell'origine del patrimonio e dei fondi del cliente, impiegati nel rapporto continuativo. A questo fine, la Banca fa riferimento a bilanci, dichiarazioni IVA e dei redditi documenti e dichiarazioni provenienti dal datore di lavoro.

Nel caso di operazioni in contante frequenti e ingiustificate, specie se effettuate con banconote di grosso taglio, la Banca conduce approfondimenti, anche con il cliente, per verificare le ragioni alla base di questa operatività, valutando al contempo l'eventuale attivazione degli obblighi di collaborazione attiva.

c) in una maggiore frequenza nell'aggiornamento delle informazioni acquisite tramite:

- ❖ controlli più frequenti sul rapporto continuativo volti a rilevare tempestivamente eventuali variazioni del profilo di rischio del cliente;
- ❖ controlli più frequenti o approfonditi sulle operazioni, per rilevare eventuali elementi di sospetto di riciclaggio. In questo ambito, i destinatari verificano la destinazione dei fondi e le ragioni alla base di una determinata operatività.

d) nella richiesta dell'autorizzazione dell'Alto dirigente, che acquisisce il parere preventivo della funzione antiriciclaggio, nei casi in precedenza indicati.

10.5 Adeguata Verifica da parte di Terzi

La Banca può demandare, in tutto o in parte, l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela a soggetti terzi purché essi rientrino tra gli intermediari di seguito indicati e ferma la propria piena responsabilità per l'osservanza di detti obblighi.

Non può invece essere delegato a terzi l'obbligo del controllo costante.

La Banca non si avvale, per l'esecuzione delle attività di adeguata verifica della clientela, di banche di comodo o intermediari terzi aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio.

La Banca può avvalersi delle seguenti tipologie di intermediari nello svolgimento di tutte o parte delle fasi dell'adeguata verifica ad eccezione, come detto, del controllo costante dell'operatività:

- 1) gli intermediari bancari e finanziari di cui all'art. 3, comma 2, del Decreto, nonché le loro succursali insediate in paesi comunitari o quelle insediate in paesi terzi che sono tenuti ad applicare misure di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei documenti di livello analogo a quelle previste dal decreto antiriciclaggio;
- 2) gli intermediari bancari e finanziari comunitari;
- 3) gli intermediari bancari e finanziari aventi sede in paesi terzi che sono tenuti ad applicare misure di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei documenti di livello analogo a quelle previste dal decreto antiriciclaggio.

L'attestazione è chiaramente riconducibile al terzo attestante attraverso accorgimenti idonei (es. sottoscrizione da parte del personale a ciò autorizzato o invio con sistemi informatici), e deve essere trasmessa dal terzo e non dal cliente.

L'attestazione conferma espressamente il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio da parte dell'attestante, in relazione alle varie attività effettuate e contiene almeno le seguenti informazioni:

- i dati identificativi del cliente, dell'esecutore dell'adempimento dell'obbligo di identificazione; e del titolare effettivo ai fini
- l'indicazione delle tipologie delle fonti utilizzate per l'accertamento e per la verifica dell'identità;
- le informazioni sulla natura e sullo scopo del rapporto da aprire e dell'operazione occasionale da eseguire ai fini dell'adempimento del relativo obbligo.

L'attestazione può essere resa in formato cartaceo o informatico prediligendo quella in formato informatico con i necessari requisiti di sicurezza e protezione del dato.

La Banca rimane responsabile dell'adeguata verifica e valuta se gli elementi raccolti e le verifiche effettuate dai soggetti terzi siano aggiornati, idonei e sufficienti per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge. In caso contrario la Banca provvede, a seconda dei casi e delle circostanze, a:

- informare il terzo attestante delle eventuali irregolarità o incongruenze;
- apportare le necessarie rettifiche o integrazioni;
- adempiere in via diretta agli obblighi di adeguata verifica;
- astenersi dall'instaurare il rapporto continuativo o dall'eseguire l'operazione, valutando se effettuare una segnalazione alla UIF.

In tali circostanze la Funzione Antiriciclaggio è sempre coinvolta per le valutazioni conseguenti che possono determinare anche interventi sull'intermediario attestante.

La Banca provvede, nell'ambito delle modalità di raccolta e di scambio delle informazioni, a:

- definire con il terzo le fasi dell'adeguata verifica demandate ai terzi, individuando i dati e le informazioni che è necessario siano trasmesse dai terzi e le modalità e la tempistica della trasmissione;
- prevedere modalità e strumenti per lo scambio tempestivo dei flussi informativi;
- verificare con diligenza professionale la veridicità dei documenti ricevuti e la correttezza e attendibilità delle informazioni desunte dagli stessi;
- acquisire, ove necessario, informazioni supplementari dai terzi, dal cliente ovvero da altre fonti.

Attualmente la Banca svolge gli obblighi direttamente e non si avvale di attestazioni di terze. In caso in cui la Banca intenda avvalersi di tale modalità le funzioni proponenti dovranno coinvolgere per gli aspetti relativi al rischio ML/FT la Funzione Antiriciclaggio ed attivare nel caso di ricorso ricorrente a tale modalità della procedura autorizzativa prevista.

In caso di ricorso estemporaneo dell'attestazione di terzi la Funzione Antiriciclaggio è chiamata ad esprimere proprie valutazioni sul format da utilizzare e si attiverà nei confronti dell'intermediario terzo per le fasi sopra rappresentate. L'utilizzo di tale modalità di adeguata verifica deve essere portato all'attenzione del Consiglio di amministrazione a cura della Funzione Antiriciclaggio e valutata con specifico riguardo ai rischi sottesi e sulla circostanza di estemporaneità ed eccezionalità del ricorso a tale strumento.

Alla Banca può essere demandato l'assolvimento degli adempimenti di adeguata verifica della clientela – ad eccezione del controllo costante – da parte di intermediari terzi soggetti alla disciplina antiriciclaggio, sui quali ricade la piena responsabilità per l'osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela (es. da Società prodotto, Compagnie di assicurazione). In tale ambito sono definite specifiche procedure e convenzioni per lo svolgimento corretto degli adempimenti svolti per conto dei terzi in conformità alle disposizioni normative e a quelle sopra evidenziate.

La Banca, nel rispetto delle disposizioni del Decreto (artt. 25,26) e delle Provvedimento AV di Banca d'Italia, declina le procedure per l'Adeguata Verifica da parte di terzi nel Manuale AML

11 CONTROLLO COSTANTE

La Banca svolge un controllo costante nel corso del rapporto continuativo per mantenere aggiornato il profilo del cliente e individuare elementi di incongruenza che possono costituire anomalie rilevanti ai fini di specifici adempimenti (adozione di misure rafforzate di adeguata verifica, segnalazioni di operazioni sospette, astensione dall'esecuzione dell'operazione o dalla prosecuzione del rapporto).

Il controllo costante si esercita attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente, avendo riguardo sia ai rapporti continuativi in essere, sia alle operazioni specifiche eventualmente disposte, nonché mediante l'acquisizione di informazioni in sede di verifica o di aggiornamento delle notizie per l'identificazione del cliente, del titolare effettivo e dell'accertamento e della valutazione della natura e dello scopo del rapporto o dell'operazione.

La tempistica e la frequenza di aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite variano a seconda del profilo di rischio attribuito; l'aggiornamento è comunque effettuato quando risulti che le informazioni precedentemente acquisite e utilizzate per l'adeguata verifica non siano più attuali.

In particolare, viene effettuato:

- in occasione dell'apertura di ogni nuovo rapporto in capo a clientela già acquisita, indipendentemente dal profilo di rischio;
- quando siano intervenuti dei cambiamenti, segnalati dalle procedure automatiche della Società,

relativamente a:

- scadenza di documenti d'identità e poteri di rappresentanza;
- modifiche nella titolarità effettiva nel caso di clientela diversa da persona fisica;
- acquisizione di qualità che possono modificare il profilo di rischio, rilevate da specifiche procedure di screening interno, quali la qualifica di PEP o PEP minori e l'inclusione in liste o elenchi (es., quelli previsti dai Regolamenti comunitari o dai decreti adottati ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, per contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale).

Per la frequenza minima di aggiornamento dei dati relativi alla adeguata verifica, in relazione ai profili di rischio attribuiti alla clientela, si rinvia al Regolamento in allegato.

Come in precedenza indicato, le periodicità dell'aggiornamento possono essere modificate da alcuni eventi che determinano l'avvio delle procedure di controllo costante a prescindere dalla frequenza prestabilita in funzione del rischio:

- monitoraggio ~~mensile~~ annuale per verificare lo status "PEP" e "PEP minori";
- monitoraggio settimanale per verificare inclusione negli elenchi e liste per contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale;
- monitoraggio mensile informazioni negative;
- richieste di informazioni, pervenute nell'ambito di procedimenti penali, da parte dell'autorità giudiziaria, di organi investigativi e di polizia;
- richieste di informazioni, pervenute nell'ambito di approfondimenti di SOS, da parte della UIF o della Guardia di Finanza;
- censimento anagrafico di nuovi soggetti legati al rapporto che determinano una variazione del profilo di rischio.

Ove opportuno, le risultanze del controllo conducono:

- all'aggiornamento di dati, informazioni e profili di rischio;
- all'effettuazione di più ampie e approfondite verifiche (anche all'applicazione dell'adeguata verifica rafforzata);
- all'individuazione di anomalie e incongruenze che possono condurre alla segnalazione di operazioni sospette;
- al congelamento dei fondi;
- all'astensione dall'effettuare l'operazione;
- alla chiusura del rapporto.

11.1 Profilatura della clientela

I criteri di profilatura della clientela e le relative tempistiche di rinnovo/aggiornamento, sono specificati nel Regolamento AML a cui si rimanda integralmente.

11.2 Conservazione dei dati

La Banca conserva i documenti e registra le informazioni che ha acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela, affinché possa essere garantita la ricostruibilità dell'operatività della

clientela, per agevolare lo svolgimento delle funzioni di controllo, anche ispettivo, della Banca d'Italia e della UIF.

A tal fine ha definito di avvalersi di un archivio che consenta di mettere a disposizione delle Autorità di Vigilanza e dell'Autorità Giudiziaria le informazioni secondo gli standard tecnici previsti dalla normativa e dalle Disposizioni emanate dal Regolatore nazionale

Per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica della clientela, la Banca conserva la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di dieci anni dalla fine del rapporto continuativo. Per quanto riguarda le operazioni e i rapporti continuativi, vengono conservate le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per un periodo di dieci anni dall'esecuzione dell'operazione o dalla cessazione del rapporto continuativo.

La Banca si avvale, per gli obblighi di conservazione o archiviazione di una società informatica specializzata dotata di idonei requisiti in termini di professionalità e autorevolezza. L'outsourcer è tenuta a rispettare gli standard tecnici e le caratteristiche richieste. Resta ferma, comunque, la responsabilità della Banca che presidia i rischi derivanti dalle scelte effettuate e a mantenere le competenze tecniche e gestionali necessarie per monitorare nel continuo le attività affidate all'outsourcer. A tal fine è assicurato alla Banca l'accesso diretto e immediato al sistema di conservazione attraverso specifica clausola nel contratto di outsourcing.

11.3 Segnalazione operazioni sospette

La Banca ha istituito procedure e processi per monitorare, individuare e segnalare attività sospette in tempi e modi coerenti con i requisiti di legge e con modalità idonee ad assicurare la tutela della riservatezza nell'ambito della procedura di segnalazione.

I dipendenti segnalano eventuali operatività o operazioni di cui vengono a conoscenza o che hanno motivo di sospettare possano presentare profili di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, informando formalmente il proprio Responsabile che, sulla base delle proprie analisi ed approfondimenti condotti, valuterà a sua volta di non inoltrare o avviare l'iter segnaletico, interessando ufficialmente il Delegato Aziendale SOS nel rispetto e con la riservatezza di cui all'art.38 del Decreto.

Fino al completamento del processo segnaletico la Banca non esegue l'operazione, salvi i casi in cui ciò non sia possibile in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero nei casi in cui l'esecuzione dell'operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operatività ovvero nei casi in cui il differimento dell'operazione possa ostacolare le indagini. In questi casi la segnalazione viene effettuata immediatamente dopo aver eseguito l'operazione.

Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione della Banca, acquisiti nell'ambito della propria attività. Al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette la Banca fa riferimento agli indicatori di anomalia emanati dalla Banca d'Italia con proprio Provvedimento nonché agli schemi di comportamenti anomali emanati e periodicamente aggiornati dell'UIF.

Al fine di presidiare il rischio di coinvolgimento- anche inconsapevole- della Banca nelle predette attività illecite, nelle disposizioni di trasferimento fondi è attivo un processo di rafforzata verifica, qualora le figure coinvolte in tale tipo di operazioni (cliente disponente, cliente ricevente, banche coinvolte nell'invio del messaggio) possano condurre a sospettare attività di riciclaggio, finanziamento al terrorismo o di violazioni alle limitazioni internazionali vigenti su determinate merci, soggetti o entità. A valle del processo segnaletico, la Banca può limitare e/o interrompere la relazione d'affari con la clientela, in particolare ove detta relazione possa costituire un rilevante rischio legale o reputazionale.

Il Responsabile SOS esamina le segnalazioni pervenute e, qualora le ritenga fondate alla luce dell'insieme degli elementi a propria disposizione e delle evidenze desumibili dai dati e dalle informazioni conservati, le trasmette alla UIF, prive del nominativo del segnalante.

È fatto divieto ai soggetti tenuti alla segnalazione e a chiunque ne sia comunque a conoscenza di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi dell'avvenuta segnalazione, dell'invio di ulteriori informazioni richieste dalla UIF o dell'esistenza ovvero della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo

La Banca distribuisce polizze di intermediari assicurativi, garantendo il rispetto dell'articolo 109, comma 2, lettera d), CAP, che opera nei rami di attività di cui all'articolo 2, comma 1, CAP, ai sensi dell'art. 36, co.3 del Decreto e dell'art.18 co. 2 del Regolamento IVASS n.44 del 12 febbraio 2019. Limitatamente alle polizze appartenenti ai rami sopra indicati, ed alle imprese assicurative che appartengano ad uno Stato membro o siano situati in un Paese terzo che impone obblighi equivalenti a quelli previsti dal Decreto, comunica l'inoltro di una segnalazione di operazione sospetta alla Banca assicurativa di riferimento in relazione alle "stesse operazioni" già segnalate direttamente alla UIF.

La Banca, nel rispetto dell'art. 39 del Decreto, informa, altresì, la Banca assicurativa dell'avvenuta segnalazione di uno "stesso cliente" fornendo esclusivamente il nominativo. In entrambi i casi le modalità di comunicazione con l'Banca assicurativa sono atte ad assicurare la riservatezza ed il rispetto degli artt. 36,38 e 39 del Decreto. Si considerano "stesse operazioni" quelle in cui i premi - iniziale, ricorrente, aggiuntivo - sono stati pagati, in tutto o in parte, con liquidità o titoli oggetto dell'autonoma segnalazione alla UIF. Il periodo antecedente il pagamento del premio da prendere in considerazione a tal fine, non è inferiore a 30 giorni o a quello più lungo definito negli accordi di distribuzione.

Il processo di gestione delle operazioni sospette, definito nel rispetto del Decreto e delle disposizioni di Banca d'Italia, è stato definito e strutturato allo scopo di garantire certezza di riferimento per il personale, omogeneità nei comportamenti, applicazione generalizzata all'intera struttura. L'aggiornamento della documentazione è a cura del Responsabile AML (nella sua qualità anche di Responsabile SOS).

➔ *Riservatezza aziendale interna*

Gli intermediari si devono organizzare al fine di adottare ogni misura volta a garantire la completa riservatezza delle persone che effettuano la segnalazione.

Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità dei segnalanti sono custodite sotto la diretta responsabilità del titolare dell'attività, del legale rappresentante o del loro delegato.

All'interno della Banca, il documento originale della segnalazione viene custodito dal Responsabile SOS in modalità da garantirne la riservatezza. Per assicurare il corretto adempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette occorre garantire l'anonimato del segnalante, a tutela dell'immagine dell'intermediario e di possibili effetti ritorsivi sul personale.

I soggetti obbligati alla segnalazione devono assicurare la "massima riservatezza" dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione.

➔ *Gestione del rapporto con soggetti segnalati*

Pur non essendo previsto alcun meccanismo normativo di automaticità fra segnalazione di operazione sospetta e sorte del rapporto segnalato, la gravità della segnalazione implica il rispetto dei seguenti obblighi:

- laddove si decida di mantenere il rapporto con la clientela, il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio provvede ad adottare misure rafforzate di controllo sull'operatività del cliente, almeno fino a quando si ritenga di poter escludere l'esistenza di un elevato pericolo di riciclaggio;

- la Funzione antiriciclaggio svolge l'analisi dei clienti collegati al soggetto interessato da segnalazione di operazione sospetta e dei relativi rapporti, sottoponendo anche questi a particolare monitoraggio (propagazione del profilo di rischio del segnalato).

➔ *Flusso di ritorno delle informazioni*

La UIF, con modalità idonee a garantire la tutela della riservatezza, comunica direttamente alla Banca gli esiti delle segnalazioni, anche tenendo conto delle informazioni ricevute dalla Direzione investigativa antimafia e dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

Il flusso di ritorno delle informazioni è sottoposto allo stesso divieto di comunicazione ai clienti o ai terzi previsto dall'articolo 39 del Decreto Antiriciclaggio.

Questa "informazione di ritorno" assume una valenza di estremo rilievo. Tale flusso, infatti, consente alla Banca di affinare il proprio processo di valutazione, individuando determinate tipologie di operazioni o situazioni che non vengono considerate sospette da parte delle Autorità preposte. Ciò contribuisce ad un innalzamento della qualità delle successive segnalazioni e nel processo di adeguata verifica con particolare riferimento alla profilazione della clientela e alle diverse fasi da applicarsi secondo un approccio basato sul rischio.

Eventuali archiviazioni, portate all'attenzione del Responsabile SOS alla Funzione Antiriciclaggio possono essere valutate dalla Funzione Antiriciclaggio medesima ai fini di una variazione del profilo di rischio.

Il processo va attentamente valutato e supportato da idonea documentazione atta a comprovare le valutazioni condotte.

L'iter valutativo e le scelte effettuate vanno specificatamente formalizzate a cura della Funzione Antiriciclaggio.

11.4 Comunicazioni mensili all'UIF

La Funzione AML della Banca, trasmette mensilmente alla UIF:

- i Dati aggregati concernenti l'operatività complessiva del destinatario (c.d. Segnalazioni SARA), ai sensi dell'art. 33 del Decreto e secondo le modalità e tempistiche definite dall'Autorità stessa nelle "Disposizioni per l'invio dei dati aggregati" del 25 agosto 2020;
- le Comunicazioni oggettive concernenti operazioni a rischio di riciclaggio (art.47 del Decreto e secondo le modalità e tempistiche).

Nello specifico si precisa che le comunicazioni oggettive contengono i dati relativi a ogni movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro eseguita da un soggetto, in qualità di cliente o esecutore, nel corso del mese solare a valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro.

La comunicazione oggettiva esclude l'obbligo di segnalazione di operazione come sospetta quando l'operazione stessa: a) non presenti collegamenti con altre operazioni di diversa tipologia che facciano desumere una complessiva operatività sospetta, ovvero b) non sia effettuata da clienti a elevato rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

L'inoltro di una segnalazione di operazione sospetta non esonera dall'invio della suddetta comunicazione oggettiva sull'operazione.

Si precisa altresì che, la Funzione AML, in sede di trasmissione del Flusso SA.RA, al fine di trasmettere un dato puntuale e coerente, avvia preventivamente un'attività di controllo circa l'attendibilità dei dati relativi al contante reale, interagendo se necessario con le Filiali di pertinenza.

11.5 Misure di contrasto al finanziamento del terrorismo

La Banca è fortemente impegnata nella prevenzione del rischio terrorismo e si è dotata di appropriate procedure e sistemi interni per prevenire ed evitare l'instaurazione (ovvero la prosecuzione ove questi siano già in essere) di rapporti e l'esecuzione di operazioni con soggetti sospettati o responsabili di attività terroristiche.

A tal fine, la Banca:

- esegue, per mezzo di procedure automatizzate, controlli anagrafici mirati a verificare l'eventuale presenza, tra la clientela, di nominativi inclusi nelle liste dei soggetti designati dal Consiglio di sicurezza dell'ONU, dall'Unione Europea, dai decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché di quella dell'Office of Foreign Asset Control (OFAC) degli Stati Uniti; gli esiti di tali controlli sono sempre verificati dal personale incaricato al fine di assicurare il corretto funzionamento delle procedure ed escludere eventuali casi omonimia (cd. falsi positivi);
- rifiuta di compiere operazioni che coinvolgano a qualunque titolo soggetti inseriti nelle black lists (esecutori, ordinanti, beneficiari) e confermati come tali;
- trasmette le segnalazioni di operazioni sospette di finanziamento al terrorismo all'UIF;
- applica le misure di congelamento dei fondi e delle disponibilità economiche nei confronti dei soggetti per i quali sia stata accertata l'identità del soggetto designato;

comunica alla UIF le misure applicate ai sensi del D. Lgs. 109/2007 e successive modifiche e integrazioni, indicando i soggetti coinvolti, l'ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti comunitari, delle decisioni degli organismi internazionali e dell'Unione Europea e dei decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ovvero, se successiva, dalla data di detenzione dei fondi e delle risorse economiche.

Per ulteriori dettagli informativi sull'argomento, si rinvia al Regolamento ed al Manuale AML.

11.6 Sanzioni finanziarie internazionali (cd embarghi)

La normativa internazionale in materia di embarghi istituisce un particolare regime di divieto o prevede limitazioni a investire in determinati settori industriali o a importare/esportare da e verso i Paesi "a rischio elevato o significativo".

La normativa di riferimento per la gestione degli embarghi può quindi essere suddivisa nelle seguenti categorie:

- normativa emanata dall'ONU;
- normativa europea;
- normativa primaria e secondaria italiana.

Il contesto normativo di riferimento, che presenta evidenti correlazioni con quello già di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento al terrorismo, prevede misure restrittive e sanzionatorie dirette contro Paesi terzi, nonché entità non statali e persone fisiche o giuridiche in materia di:

- embarghi sulle armi;
- altre restrizioni commerciali specifiche o generali (divieto di esportazione e di importazione);
- restrizioni finanziarie (congelamento di beni e risorse, divieti riguardanti transazioni finanziarie, restrizioni relative ai crediti all'esportazione o agli investimenti);
- restrizioni all'ammissione (divieto di visto o di viaggio);

- sanzioni penali per chi finanzia associazioni terroristiche od eversive e per chi effettua operazioni di esportazione di beni a duplice uso in violazione delle normative amministrative prescritte in tema di "dual use".

La normativa richiede misure che garantiscano:

- controlli anagrafici e transazionali sulle operazioni;
- la tracciabilità dei controlli effettuati per operazioni provenienti da o dirette verso i Paesi, le persone o entità nei cui confronti sono stabilite restrizioni;
- il congelamento di beni e risorse riconducibili ai soggetti designati, destinatari delle misure restrittive, e l'inoltro delle conseguenti comunicazioni all'UIF;
- la segnalazione di operazioni sospette di finanziamento del terrorismo o di attività di proliferazione di armi di distruzione di massa.

Per ulteriori dettagli informativi sull'argomento, si rinvia al Regolamento AML.

11.7 Limitazione all'uso del contante e dei titoli al portatore

La Banca assolve compiutamente agli obblighi in materia di limitazione del contante e dei titoli al portatore ai sensi dell'articolo 49 del Decreto. Ove abbia notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'art. 49, commi 1, 5, 6, 7 e 12, e all'articolo 50 la Banca comunica tempestivamente, comunque entro trenta giorni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze le infrazioni di cui sia venuta a conoscenza.

La Banca per il tramite delle strutture operative, definisce e implementa controlli di primo livello per assicurare il rispetto delle sopracitate disposizioni.

Le eventuali infrazioni vengono comunicate dai Responsabili di Filiale alla Funzione AML che procede con l'invio della comunicazione al MEF o alla Segnalazione di Operazione Sospetta.

Si evidenzia che la comunicazione al MEF non è dovuta se l'infrazione è stata segnalata come SOS.

I dettagli operativi sono normati nel Manuale Antiriciclaggio

ALLEGATI

- *Allegato 1 - Metodologia Autovalutazione*
- *Allegato 2 – Paesi a maggior rischio*
- *Allegato 3 – Settori economici a maggior rischio*
- *Allegato 4 – Processo autorizzativo AML*

CRONOLOGIA DELLE MODIFICHE APPORTATE

DATA APPROVAZIONE CDA	DOCUMENTO MODIFICATO	SINTESI DELLE MODIFICHE APPORTATE